

II LEGISLATURA

XC SEDUTA

16 LUGLIO 1952

XC. SEDUTA**MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 1952**

Presidenza del Presidente BONFIGLIO GIULIO

INDICE**Comunicazioni del Presidente**Pag.
2713

Disegno di legge: « Riduzione degli estagli relativi alla locazione dei fondi rustici per l'annata agraria 1951-52 » (204) e proposta di legge: « Norme provvisorie sui contratti agrari » (189) (Discussione):

PRESIDENTE	2714
NICASTRO	2714
MAJORANA BENEDETTO	2719
ANTOCI	2723
AUSIELLO	2724
BATTAGLIA	2728
OVAZZA	2730
MORSO	2733

Interpellanze:

(Annunzio)	2709
(Per lo svolgimento urgente):	

NICASTRO	2710, 2711
GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all' l'agricoltura ed alle foreste	2710, 2712, 2713
PRESIDENTE	2710, 2711, 2712, 2713
RESTIVO, Presidente della Regione	2710
CIPOLLA	2712
FRANCHINA	2712, 2713

Interrogazioni:

(Annunzio)	2707
(Annunzio di risposte scritte)	2707

Verifica di poteri**La seduta è aperta alle ore 18,30.**

SANTAGATI ORAZIO, segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute, da parte del Governo, le risposte scritte alle interrogazioni: numero 75 dell'onorevole Montalbano, numero 169 dell'onorevole Modica, e numero 402 dell'onorevole Celi; e che esse saranno pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SANTAGATI ORAZIO, segretario ff.:
 « All'Assessore agli enti locali, per conoscere quali provvedimenti intende adottare per risolvere la grave situazione nella quale si trovano i gestori di spacci di vino.

In questi ultimi tempi è invalso l'uso che tutti i negozi di generi alimentari pongono in vendita vini in fiaschi, creando una situazione insostenibile per i gestori di spacci di vino, i quali, mentre sono sottoposti a tutti gli oneri e i controlli previsti dalla legge —

II LEGISLATURA

XC SEDUTA

16 LUGLIO 1952

la quale in materia è troppo rigida — sono costretti a subire gli effetti della grave situazione che si è venuta a creare. » (437)

ADAMO DOMENICO.

« Al Presidente della Regione, per sapere:

1) se è a conoscenza che nella risposta alla interrogazione per le commesse ai cantieri navali del Meridione, il Sottosegretario al Ministero della marina mercantile ha fatto riferimento al nuovo bacino di carenaggio di Palermo in due punti diversi e con le seguenti due frasi:

a) « anche questo problema non si è ancora risolto perchè i più autorevoli rappresentanti del Mezzogiorno non trovano un accordo nemmeno sul piano della unità delle rivendicazioni »;

b) « se questa opera non si è realizzata la colpa non è del Ministero della marina mercantile »;

2) se non crede di assumere precise informazioni allo scopo di far conoscere chi sono gli autorevoli rappresentanti del Mezzogiorno e le ragioni del mancato accordo di cui alla lettera a) del n. 1 e di chi è la colpa della remora se non è del Ministero della marina mercantile. » (438) (*L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza*)

NAPOLI.

« All'Assessore all'agricoltura ed alle foreste, per conoscere i motivi per i quali non si è ancora dato inizio ai lavori per la variante della strada Sambuca-Misilmeri, malgrado il relativo progetto sia pronto da vari mesi e vi siano state ripetute promesse di un sollecito inizio dei lavori per venire incontro alla numerosa manodopera disoccupata della zona. » (439) (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*)

CUFFARO - RENDA.

« All'Assessore all'agricoltura ed alle foreste, per conoscere quale azione intenda svolgere per incrementare, in attesa della costituzione delle cantine sociali, i centri di raccolta d'uva, istituiti l'anno scorso su richiesta

delle categorie interessate ed in particolare dei piccoli produttori, che hanno dato un contributo efficace alla difesa della produzione viticola, settore importantissimo dell'economia agraria dell'Isola. » (440)

ADAMO IGNAZIO - PIZZO - ZIZZO.

« All'Assessore al lavoro, alla previdenza ed all'assistenza sociale, per conoscere se intende opportunamente intervenire affinchè le ditte ed imprese, obbligate dalle leggi 3 giugno 1950, numero 375, e 15 luglio 1950, numero 539, ad assumere oltre che i mutilati ed invalidi di guerra anche quelli per servizio, la cui assunzione è stata finora elusa dalla quasi totalità delle aziende con cavillosi pretesti, ottemperino alle disposizioni di cui alle citate leggi ed alla delibera, del 17 gennaio 1952, della Commissione regionale per l'avviamento al lavoro, per la massima occupazione in agricoltura e per l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, ed assicurino così il lavoro a questi lavoratori, che, a causa delle menomazioni fisiche subite, trovano gravi difficoltà a collocarsi. » (441) (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*)

COLOSI - GUZZARDI.

« All'Assessore al lavoro, alla previdenza ed alla assistenza sociale, per conoscere:

1) i motivi per quali è stato sostituito il collocatore di Scaletta Zanclea, invalido di guerra, con persona sfornita di requisiti preferenziali e di residenza nella sede;

2) se ritenga conforme al valore ed al costume politico, giuridico e morale di una democrazia che la nomina e la revoca del delicato incarico di collocatore, oggi remunerato, dipendano esclusivamente dalla discrezione dei direttori provinciali del lavoro, ovviamente non liberi, per questa materia, nei loro impegni di coscienza, stante il turbamento, il mendacio e la confusione che vi portano i partiti, i politicanti ed i cacciatori della rendita;

3) quali preoccupazioni abbia avuto e quali attività abbia svolto, nei limiti della sua competenza per ottenere che in Sicilia i provvedimenti di nomina e di revoca dei

II LEGISLATURA

XC SEDUTA

16 LUGLIO 1952

collaboratori abbiano una sola informativa: quella, cioè, delle obiettive esigenze di un servizio tanto delicato e della garanzia della indipendenza da assicurare ai prescelti nella sfera d'interessi sociali affidati alla loro funzione. » (442)

RECUPERO.

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè annunziate saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno; quelle per le quali è stata chiesta la risposta scritta saranno inviate al Governo.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dar lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza:

SANTAGATI ORAZIO, segretario ff.:

« Al Presidente della Regione, affinchè voglia dare spiegazioni sul deplorabile incidente verificatosi il 5 luglio nella Prefettura di Palermo a causa della intolleranza mostrata dal prefetto dottor Vicari verso una delegazione di signore, dalle quali una Consigliere comunale di Palermo, recatasi a prospettare al Prefetto stesso l'esigenza dell'avviamento alle colonie estive di quattromila bambini di quartieri poveri della città.

In tale occasione il Prefetto è trasceso sino a mettere alla porta le dette signore, rifiutando così il proprio interessamento alle esigenze prospettate, ed inoltre emettendo con irosa concitazione apprezzamenti improntati ad intolleranza politica preconcetta contro la iniziativa della delegazione. » (49)

TAORMINA - PURPURA - AUSIELLO - OVAZZA - MONTALBANO - CIPOLLA - CEFALU'.

« Al Presidente della Regione ed all'Assessore all'agricoltura ed alle foreste, per sapere:

1) se sono a conoscenza degli orientamenti manifestatisi in sede di esame dei ricorsi contro i piani di conferimento nel sottocomitato per la riforma agraria del Consiglio

regionale dell'agricoltura, ed in particolare dei pareri ivi espressi da funzionari dell'Assessorato contrari agli orientamenti e alle direttive finora seguiti dagli organi della Regione e favorevoli alle tesi sostenute dai proprietari espropriati, tendenti a ridurre la superficie espropriabile e a rinviare praticamente *sine die* la riforma;

2) quale azione intendono svolgere per riportare l'indirizzo dell'attività del sottocomitato nel quadro delle finalità della legge e dell'orientamento segnato ufficialmente dal Governo regionale, esaminando all'uopo la opportunità di procedere ad una ricomposizione degli organi consultivi; e ciò soprattutto per assicurare, prima dell'inizio della nuova annata agraria, in attesa della definizione di tutti gli espropri previsti dalla legge, almeno la esecuzione delle espropriazioni già pubblicate. » (50) (*Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza*)

OVAZZA - MONTALBANO - RENDA
PIZZO - CORTESE - MACALUSO
CIPOLLA - NICASTRO - PURPURA
CEFALU'.

« Al Presidente della Regione, all'Assessore alle finanze, all'Assessore agli enti locali, all'Assessore ai lavori pubblici ed allo Assessore all'agricoltura ed alle foreste, componenti il Comitato interassessoriale per la applicazione della riforma agraria, per conoscere:

1) se è ancora nel programma dell'attuale Governo « la pronta, efficace ed integrale applicazione della legge di riforma agraria »;

2) in caso affermativo, in considerazione che finora nessun contadino siciliano ha avuto assegnato un ettaro di terra e che negli altri settori la legge non ha avuto nessuna concreta applicazione, quale azione il Governo e il Comitato intendano svolgere, al fine di definire entro il 31 agosto c.a. gli espropri in corso e procedere all'assegnazione in tempo utile, per consentire ai contadini la coltivazione per la prossima annata agraria ed evitare ulteriori ritardi e rinvii e interpretazioni in senso restrittivo della legge, che comporterebbe gravi conseguenze non solo per i contadini e per l'economia siciliana, ma an-

II LEGISLATURA

XC SEDUTA

16 LUGLIO 1952

che per il prestigio del Governo, dell'Assemblea e dello stesso istituto autonomistico.»

(51) (*Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza*)

CIPOLLA - COLAJANNI - TAORMINA - MONTALBANO - AUSIELLO - OVAZZA - NICASTRO - CORTESE - PIZZO - MACALUSO.

PRESIDENTE. Avverto che, trascorsi tre giorni dall'odierno annuncio senza che il Governo abbia dichiarato che respinge le interpellanze o abbia fatto conoscere il giorno in cui intende trattarle, le interpellanze stesse saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Per lo svolgimento urgente di interpellanze.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Chiedo che sia interpellato il Governo circa la data in cui intende rispondere alle interpellanze numero 50 e 51, testé annunziate, dato il loro carattere di estrema urgenza.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il suo avviso a questo riguardo.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Non perchè il Governo riconosca l'urgenza di tali interpellanze, onorevole Presidente, ma perchè il Governo è pronto a rispondere a qualunque interpellanza degli onorevoli colleghi, chiaro, per quanto mi compete personalmente, di rimettermi alle decisioni dell'onorevole Presidente.

NICASTRO. Chiedo che le interpellanze siano discusse prima che si chiuda la sessione.

PRESIDENTE. Dobbiamo stabilire se discuterle in questa settimana ovvero martedì prossimo.

NICASTRO. Purchè martedì ci sia seduta.

PRESIDENTE. Ciò dipende dall'Assemblea.

NICASTRO. Noi siamo del parere che la Assemblea debba continuare i suoi lavori anche la settimana prossima.

PRESIDENTE. Parere concorde al mio.

NICASTRO. Noi domandiamo che le interpellanze siano discusse prima che si chiuda l'attuale sessione.

PRESIDENTE. La Presidenza è del parere che l'Assemblea continui i suoi lavori fino all'esaurimento dell'ordine del giorno.

NICASTRO. La maggioranza potrebbe modificare questo avviso.

RESTIVO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, Presidente della Regione. Vorrei, onorevole Presidente, assicurare gli onorevoli interpellanti che non v'è nel Governo alcuna intenzione dilatoria. Il Governo è disposto a discutere le interpellanze anche adesso (e forse, in questo caso, sarebbe l'onorevole Nicastro a presentare una tesi dilatoria). Noi abbiamo comunque la necessità di affrontare alcuni problemi concreti, onde la sua interpellanza, onorevole Nicastro, potrebbe avere dal Governo una risposta assai semplice: il Governo mantiene fermo in questo campo il suo atteggiamento e ribadisce pienamente le sue dichiarazioni passate, pienamente confermate da tutto l'impegno che fin'oggi ha svolto. E ciò fatto, le interpellanze dal punto di vista concreto e politico, avrebbero già ricevuto un pieno svolgimento. Per quanto riguarda invece le esigenze di altro genere che lei, onorevole Nicastro, vuole soddisfare attraverso la discussione delle interpellanze, io le dico che prima di quelle esigenze che riflettono una sua politica vi sono esigenze che riflettono la politica della Regione; vi sono all'ordine del giorno delle leggi che debbono essere discusse. Comunque, ripeto, il Governo è pronto a rispondere. (Vivi applausi dal centro)

II LEGISLATURA

XC SEDUTA

16 LUGLIO 1952

NICASTRO. E v'è da dare attuazione alla legge di riforma agraria.

RESTIVO, Presidente della Regione. Il Governo dà attuazione alla riforma agraria. Comunque, quanto è nei suoi desideri, non è nè nell'azione nostra, nè nella volontà del Governo; e lei lo sa.

NICASTRO. Siamo pronti a discutere subito.

RESTIVO, Presidente della Regione. Io mi limito a fare osservare che l'ordine del giorno reca l'esame di leggi la cui discussione, proprio lei, aveva sollecitato ripetute volte. Queste leggi meritano obiettivamente una precedenza. Quando la materia legislativa sarà esaurita, il Governo è pronto a dare all'onorevole Nicastro e ai suoi colleghi, per esigenze che non riguardano più la sostanza delle interpellanze (alla quale peraltro ho già sostanzialmente risposto), ma riguardano altri aspetti, tutti i chiarimenti che si richiedono ed a precisare qual'è il suo programma e quale la sua azione.

PRESIDENTE. La questione va risolta in base all'articolo 137 del regolamento interno, il quale stabilisce:

« Il Governo può consentire che l'interpellanza sia svolta subito o nella seduta successiva. In caso diverso e non più tardi della seduta successiva a quella in cui ne fu dato annunzio dal Presidente, dichiara se e quando intenda rispondere. »

« Se il Governo dichiari di respingere o rinviare la interpellanza oltre il turno ordinario, l'interpellante può chiedere all'Assemblea di essere ammesso a svolgerla nel giorno che egli propone. »

« Quando il Governo non faccia alcuna dichiarazione entro i tre giorni successivi all'annunzio, l'interpellanza si intende accettata e viene iscritta all'ordine del giorno per lo svolgimento, secondo l'ordine di presentazione. »

Queste sono le ipotesi previste dal regolamento. Atteniamoci al regolamento.

NICASTRO. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Presidente della Regione non ha assistito alla prima parte di questa discussione. Noi avevamo chiesto al Governo che la discussione di queste due interpellanze avesse luogo prima della chiusura della sessione in corso. Non avevamo chiesto di discuterle questa sera. L'onorevole Germanà si era rimesso, quanto alla discussione, alle deliberazioni del Presidente dell'Assemblea. Ora se il Presidente ci invita a discuterle questa sera, non saremo certamente noi ad opporci e non saremo noi d'altronde a sabotare l'approvazione delle leggi che debbono essere discusse. Il Presidente ci fa un invito che noi ci guardiamo dal respingere. Siamo disposti a discutere subito le interpellanze, discussione che io peraltro ritengo necessaria, fondamentale per l'interesse della Sicilia poichè la riforma agraria oggi è ferma ed insabbiata. Questo è un fatto certo ed io posso ben affermarlo perchè faccio parte di un comitato...

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Lo dice lei e sa che non è vero.

NICASTRO. E' un problema di fondo, per la Sicilia, quello della riforma agraria. Ne discuto anch'io perchè partecipai alla discussione della legge di riforma agraria, nella prima legislatura.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Votò contro la legge.

NICASTRO. E posso oggi parlarne con competenza perchè faccio parte del comitato regionale di riforma agraria. In Sicilia la riforma agraria è rimasta ferma. Non un ettaro di terreno è stato finora distribuito ai contadini, mentre in campo nazionale, mediante la legge stralcio, ne sono già stati distribuiti 66 mila. In campo nazionale i piani di conferimento sono stati pubblicati e così pure i decreti esecutivi di scorpo. In Sicilia niente di questo si è fatto. E' stata inoltre, insabbiata anche la trasformazione fondiaria. Tutto ciò è grave poichè il progresso della Sicilia è basato sulla riforma agraria. Non può esservi vero progresso ove non si dia attuazione alla riforma agraria.

II LEGISLATURA

XC SEDUTA

16 LUGLIO 1952

Queste interpellanze trattano un problema di fondo e noi chiediamo che siano discusse entro questa sessione. Protrarne ulteriormente la discussione significherebbe non volere attuare la riforma agraria.

PRESIDENTE. Così lei ha discusso un fatto personale con la riforma agraria e non col Presidente della Regione.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. In effetti l'onorevole Nicastro ha parlato della sua opera, che forse sarà opera di insabbiamento. Noi parliamo della nostra opera.

MARE GINA. Gli insabbiatori della riforma agraria sono al Governo.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Se non erro, eravamo rimasti d'accordo con il Presidente della Regione che la discussione di queste interpellanze non dovesse avere luogo questa sera, dovendosi adesso discutere argomenti assai urgenti.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. E' cosa che succede spesso l'essere d'accordo nel corridoio e non esserlo in Assemblea. E' una prassi ormai.

CIPOLLA. E' necessario chiarire che queste interpellanze saranno discusse prima della chiusura della presente sessione.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Siamo perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. Ed allora così rimane stabilito.

FRANCHINA. Chiedo di parlare per mōzione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Ho presentato circa un mese fa una interpellanza con carattere di estrema urgenza, relativa alla ducea di Nelson. Urgenza ravvisata peraltro allorchè si decise, in una delle sedute passate, destinate allo svolgimento di interrogazioni ed inter-

pellanze, di rinviarne la discussione alla seduta che avrebbe dovuto aver luogo nel giorno di ieri; coincidendo però, il giorno di ieri con un giorno festivo, non potè farsi luogo alla consueta seduta dedicata alle interpellanze ed alle interrogazioni. L'interpellanza — oggi ribadisco — ha carattere di estrema urgenza perchè riguarda un'attività non lecita, intrapresa dalla Ducea di Nelson che dovrebbe conferire, a norma dei piani di scorporo, circa 3400 ettari di terreno. Senonchè attraverso vendite più o meno fraudolenti, attraverso tentativi di rimboschimento in zone che da secoli sono state destinate alla cerealicoltura (zone che ammontano a 1500 ettari) circa 300 o 400 famiglie di contadini dovrebbero essere estromesse da questi terreni. La questione è quanto mai scabrosa, perchè i contadini, mai avvisati in precedenza, hanno continuato l'opera di preparazione del terreno, mentre il corpo forestale *inaudita altera parte*, — la parte più interessata, quella che coltivava e viveva sui terreni — ha cominciato l'opera di trapianto a Bronte, a Randazzo, a Maletto, ove esistono feudi estesi parecchie migliaia di etari.

Debo aggiungere che, allorquando si dette inizio a tale attività di rimboschimento, in zone dove il rimboschimento non era affatto necessario, il corpo forestale ebbe a dare assicurazioni ad una delegazione di contadini che si recò a Catania in quell'occasione.

GERMANA' GIOACCHINO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Questa è discussione di merito. Poi ne discuteremo.

FRANCHINA. Vorrei dire che in atto c'è una sosta.

PRESIDENTE. Cosa chiede insomma, onorevole Franchina?

FRANCHINA. Chiedo che questa interpellanza venga discussa entro domani.

PRESIDENTE. Il Governo è disposto a rispondere?

GERMANA' GIOACCHINO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Non so se mi sarà possibile, perchè ignoro se mi sono giunti i dati e gli elementi necessari.

II LEGISLATURA

XC SEDUTA

16 LUGLIO 1952

FRANCHINA. Ma la dovevamo discutere ieri, perchè era all'ordine del giorno.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Non posso ricordarmi di tutte le interrogazioni e le interpellanze; può darsi che sia già pronto a rispondere; poichè però l'ordine della seduta odier na non reca nè interrogazioni nè interpellanze, non posso dichiarare se a questa interpellanza sono in grado di rispondere o meno.

FRANCHINA. Domani risponderà che non le sono pervenuti gli atti; ma allora è stata una presunzione l'affermare che lei gli elementi li aveva! Mi dispiace richiamare sempre il regolamento. La discussione delle interpellanze può sempre farsi al momento dell'annuncio.

PRESIDENTE. Quando il Governo vi consente. Questa interpellanza era, comunque, all'ordine del giorno.

FRANCHINA. Evidentemente non sono stato felice nell'esprimermi. L'interpellanza era all'ordine del giorno, e dietro mio invito, accettato dal Governo, la discussione doveva avvenire nella giornata di ieri; ciò significa che il Governo era già pronto a discutere ieri. Ora è strano che per la coincidenza di un giorno festivo non si possa discutere l'indomani. Se gli elementi erano acquisiti ieri lo sono a maggior ragione oggi e quindi domani.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Io mi sono preparato per un determinato ordine del giorno che è stato stabilito dalla Presidenza. Quando l'onorevole Presidenza metterà all'ordine del giorno la sua interpellanza, allora da questo banco le dichiarerò se sono o no pronto a rispondere.

FRANCHINA. Mi sembra che sia questa una maniera di non voler mettere l'interpellanza all'ordine del giorno.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Non ho gli atti e non posso discutere. Non posso dirle se ho gli elementi o non li ho, e quindi se sono pronto a discutere o non lo sono.

FRANCHINA. Ma lei era pronto a discutere 15 giorni fa.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Non lo ricordo.

FRANCHINA. E lei non ricorda che io ho annunziato che in quelle zone esiste per ora una tregua, foriera di situazioni drammatiche poichè quattrocento contadini ed il corpo forestale sono in urto, ed hanno sospeso ogni attività sino all'esito di questa discussione in sede parlamentare. Se lei vuole che si giunga al fatto compiuto, per dire poi che qualcuno ha fatto bene o ha fatto male è cosa diversa. Io faccio appello alla sua sensibilità perchè si renda conto che in atto non lavorano nè il Corpo forestale nè i contadini, ma che alla ripresa di un'attività degli uni e degli altri potranno verificarsi fatti incresciosi. Questo solo mi premeva porre in risalto.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Non succederanno fatti incresciosi.

FRANCHINA. Lei ha il divino dono profetico ed io me ne compiaccio.

PRESIDENTE. Onorevole Franchina, non possiamo continuare questo dialogo.

FRANCHINA. Io chiedo scusa, ma prego l'Assessore che almeno domani mi dia una risposta.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Farò le mie dichiarazioni quando la Presidenza avrà messo all'ordine del giorno l'interpellanza.

FRANCHINA. Allora lei non vuole discutere. Lei vuole il fattaccio.

PRESIDENTE. Onorevole Franchina, le assicuro che la sua interpellanza, che è stata già posta all'ordine del giorno, vi ritornerà secondo il suo turno.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, con nota n. 79/CB/6 in data 9 luglio scorso, il Presidente della 6^a Commissione legislativa « Pubbli-

II LEGISLATURA

XC SEDUTA

16 LUGLIO 1952

ca istruzione » ha reso noto che la Commissione stessa ha accettato le dimissioni dello onorevole De Grazia da rappresentante della predetta in seno alla Giunta del bilancio e che in sua sostituzione è risultato eletto l'onorevole Lo Magro.

Comunico, inoltre, che l'Assessore alla pubblica istruzione, onorevole Castiglia, ha reso noto che nei giorni 16, 17 e 18 luglio non potrà partecipare ai lavori parlamentari, perché assente da Palermo per motivi del suo Ufficio.

Verifica dei poteri.

PRESIDENTE. Il Presidente della Commissione per la verifica dei poteri mi ha fatto pervenire la seguente lettera numero 153 in data 11 luglio 1952:

« A termini e per gli effetti di cui agli articoli 41 del regolamento interno e 61 della legge regionale elettorale 20 marzo 1951, numero 39, comunico alla Signoria Vostra Onorevole, per i provvedimenti di competenza, che la Commissione per la verifica dei poteri, nella seduta odierna, ha proceduto allo esame della elezione del deputato Mazzullo Angelo, proclamato eletto nel collegio di Messina, per la lista « Unione democratica siciliana ».

« A seguito dell'esame predetto, la Commissione ha verificato non essere contestabile l'elezione in parola e, concorrendo i requisiti prescritti dalla legge, ha dichiarato convalidata la elezione stessa ».

Do atto alla Commissione di questa sua comunicazione e, salvo casi di incompatibilità o di ineleggibilità preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, dichiaro convalidata la elezione del deputato onorevole Mazzullo.

Discussione del disegno di legge: « Riduzione degli estagli relativi alla locazione dei fondi rustici per l'annata agraria 1951-1952 » (204) e della proposta di legge: « Norme provvisorie sui contratti agrari » (189).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Riduzione degli estagli relativi alla locazione dei fondi rustici per l'annata agraria 1951-52 » e della proposta di legge « Norme provvisorie

sui contratti agrari », di iniziativa degli onorevoli Cipolla ed altri, limitatamente, quest'ultima, agli articoli 2, 3 e 4, il cui esame è stato rinviato a questa sede, allorquando la Commissione competente elaborò i disegni di legge sulla proroga dei contratti agrari e sulla ripartizione dei prodotti agricoli.

Avverto che la discussione avrà luogo sul testo elaborato dalla Commissione e comunico che, da parte di alcuni enti e di alcuni comuni, sono pervenuti al riguardo telegrammi, che sono stati tempestivamente trasmessi alla competente Commissione legislativa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritto a parlare l'onorevole Nicastro. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Onorevole Presidente e onorevoli colleghi, ritengo opportuno, prima di entrare nel merito della discussione, porre lo accentu su un punto della relazione di maggioranza che dovrà essere ben approfondito da questa Assemblea. Esso si riferisce alla legittimità dei provvedimenti relativi alla riforma dei contratti agrari in Sicilia. In un punto della relazione di maggioranza ci si chiede se noi abbiamo competenza legislativa primaria sulla materia. E' questa una questione che dovranno approfondire i membri della Commissione, nonché quei colleghi di questa Assemblea che sono esperti in materia giuridica.

Dal punto di vista politico vi debbo dire, onorevoli colleghi, che gli agrari siciliani hanno assunto, in Sicilia, una posizione inversa rispetto a quella presa dagli agrari in campo nazionale. Non vi è dubbio che il Governo regionale ubbidisce alle pressioni degli agrari. Non è questo tuttavia che adesso mi preme far rilevare; vedremo in seguito questo aspetto del problema; a me preme far constatare la contraddizione fra l'atteggiamento assunto dagli agrari della Sicilia quando si ha da votare una legge di progresso e quello assunto dagli agrari in campo nazionale, per sabotare la riforma dei contratti agrari, votata dalla Camera dei deputati e non ancora approvata dal Senato. In sede di discussione alla Camera dei deputati fu affermato dagli agrari, che non si poteva discutere la riforma dei contratti perché il problema era di competenza della Regione. Gli agrari del Parlamento nazionale assumono insomma una posizione inversa a quella assunta in Sicilia.

II LEGISLATURA

XC SEDUTA

16 LUGLIO 1952

dove essi sostengono viceversa che non possono affrontare questo problema essendo esso di competenza del Parlamento nazionale.

Leggerò un breve tratto della relazione di maggioranza della Camera dei deputati che risponde alle eccezioni mosse dall'onorevole Vassallo.

E' bene che ci si metta d'accordo, è bene che anche il Governo consideri attentamente questi problemi, per la responsabilità che esso assume di fronte alla Sicilia e di fronte all'autonomia. In quel tratto della relazione di maggioranza presentata al Parlamento nazionale si nega, sì, la competenza legislativa in materia ma soltanto alle regioni che hanno autonomia ordinaria, autonomia cioè di diritto comune. Viceversa, relativamente alle regioni a statuto speciale, quale la nostra, la competenza, sempre in campo nazionale, viene confermata. Leggerò questo tratto perchè sia bene esaminato anche dal relatore di maggioranza, onorevole Lanza.

Ignoro se, nell'avanzare le sue dubbiezze, l'onorevole Lanza ritenga di riferire un voto espresso dalla sua Commissione, voto che non è stato emesso, e di ciò ne danno atto quei componenti della Commissione per l'agricoltura che fanno parte del nostro settore. Sembra anzi che la Commissione non abbia neppure preso posizione sull'argomento. E' questo un punto che va chiarito ed attentamente considerato.

LANZA, relatore di maggioranza. Non c'è stato voto.

NICASTRO. Poichè l'onorevole Presidente della Commissione per l'agricoltura si è espresso in maniera che possa far presumere un giudizio della maggioranza, è un problema questo che si dovrà chiarire.

BONFIGLIO AGATINO. Ma ha espresso una sua opinione personale!

NICASTRO. Comunque è questo un quesito che chiarirà egli stesso e che chiariranno i colleghi del mio settore che fanno parte della Commissione per l'agricoltura. Comunque io leggerò una parte della relazione di maggioranza della nona Commissione permanente, al disegno di legge sulla riforma dei contratti in campo nazionale; relazione di maggioranza che è a disposizione dei colleghi dell'Assemblea. In essa è detto: « Si è infine

discusso un disegno di legge in quanto a taluni sarebbe apparso lesivo non tanto dei diritti di autonomia contrattuale, quanto dei diritti di autonomia territoriale: si intende così alludere alla potestà normativa conferita dalla legge ad enti autarchici territoriali, prima fra cui la Regione.

« Ora, quando, da parte degli assertori di tale autonomia, si afferma che lo Stato dovrebbe cedere il passo alla Regione, si trascura, a tacere dell'attuale mancanza di organi regionali ad autonomia normale, che al disopra della competenza secondaria regionale sta sempre la competenza primaria statale. Diciamo di più: presupposto essenziale che per l'esercizio stesso della funzione normativa da parte della regione — e senza con ciò toccare il settore delle regioni ad autonomia speciale (articolo 118, Costituzione) — è che lo Stato abbia positivamente esercitato la sua potestà normativa, dettando non solo i principî fondamentali dell'ordinamento, ma altresì le « leggi » speciali della materia (articolo 117), senza di che la regione è costituzionalmente carente di potestà normativa. Inesatta per tanto appare l'opinione del Vassalli, il quale penserebbe che, col progetto, si abbia un'invasione della legislazione statale in campo riservato dalla Costituzione alla potestà legislativa delle regioni, e finirebbe quindi col contemplare ordinamenti territoriali distinti nella materia dei rapporti agricoli: tanto più inesatta in quanto si approfondisca l'esame della Costituzione, cogliendone lo spirito, felicemente espresso anche dal Tosato nel corso dei lavori preparatori.

« Ben si spiega quindi come il disegno di legge risponda a una inderogabile funzione dello Stato, dettando una serie di norme speciali della materia, le quali peraltro lasciano sempre margine per più circostanze regole aderenti alle mutevoli esigenze regionali del Paese. »

Perchè l'onorevole Vassallo assume questa posizione in campo nazionale? Ma è chiaro: dato che le regioni ad autonomia normale non sono ancora nate in Italia, sostenere la competenza esclusiva di esse in tema di riforma contrattuale significa praticamente rinviare questa a tempo indeterminato. Il relatore di maggioranza esclude però che le regioni a statuto speciale non abbiano compe-

II LEGISLATURA

XC SEDUTA

16 LUGLIO 1952

tenza legislativa primaria in materia di contratti agrari, anzi afferma che esse hanno la potestà esclusiva in merito. Quindi la nostra posizione è chiara; è già stata discussa in campo nazionale. Ci sarebbe da chiedersi qual'è il presupposto che ha guidato la nostra Commissione per l'agricoltura; qual'è il presupposto che ha guidato il Governo nell'elaborare questa legge modificatrice di una legge che avevamo già elaborato nella prima legislatura, e che costituisce una legge di progresso perfettamente aderente all'autonomia siciliana. Tutto ciò rispecchia un problema politico di fondo. Noi dell'opposizione sappiamo come si è formato il Governo, e qual'è il compromesso che sta alla sua base, alla sua origine; l'anti-riforma agraria, l'insabbiamento di tutte le aspirazioni dei contadini siciliani. A che cosa vale, vorrei chiedere al Presidente della Regione, farci distribuire in questi giorni un testo che raccoglie tutte le leggi agrarie della Regione, ed in cui è contenuta anche la legge che dobbiamo discutere oggi, quando da parte di questo Governo è manifesta tutta l'intenzione di rendere nulla la legge da noi approvata nel passato? E' questo un problema politico che io pongo all'attenzione del Governo e della Democrazia cristiana e lo pongo soprattutto alla Democrazia cristiana perchè anch'essa è un partito di massa, perchè anch'essa ha voti di massa, raccolti anche fra quei coltivatori diretti che oggi si intenderebbero gettare sul lastrico. Ma io non voglio semplicemente toccare l'aspetto politico del problema; voglio anche trattare il suo aspetto tecnico, aspetto fondamentale. E' stato affermato che la legge dell'anno scorso è la legge della provincia di Ragusa.

Niente di più falso, e noi lo dimostreremo. Questa legge è la legge di tutta la Sicilia, poichè non riguarda soltanto le aziende ad indirizzo cerealitico, ma anche le aziende ad indirizzo cerealitico e zootecnico e le aziende di altro tipo.

Considereremo inoltre il problema della piccola proprietà che si vorrebbe qui tirare in causa e che è tutelata da questa legge con il limite di 10 ettari, tutela sufficiente per la piccola proprietà assenteista. Comunque esamineremo tutti questi problemi discutendone diffusamente e chiarendo, anche sulla base degli elementi di cui disponiamo, qual'è la linea di azione dei grossi agrari e per quale

ragione costoro appoggiano oggi questo disegno di legge; non certamente perchè vogliono andare incontro alle esigenze dei piccoli e dei medi proprietari, ma soprattutto perchè vogliono tutelare i loro stessi interessi. E' ciò è dimostrato dall'esame delle cifre. Sembra che la legge di cui parliamo, per quanto riguarda l'aspetto dei canoni in natura, sia la legge della provincia di Ragusa. Niente di più inesatto.

L'onorevole Majorana della Nicchiara conosce queste cose abbastanza bene. Noi avevamo pensato che l'ingresso dell'onorevole Majorana in questa Assemblea dovesse significare l'apporto dell'agricoltura attiva siciliana non di quella assenteista. E badate bene che, onorevoli colleghi, quando discutemmo la riforma agraria, nella prima legislatura, ed io fui uno degli artefici della discussione in questa Assemblea...

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'industria ed alle foreste. E poi avete votato contro.

NICASTRO. ...noi andammo incontro alle esigenze della agricoltura attiva. Noi introducemmo in campo regionale delle modifiche alla legge stralcio, premiando l'agricoltura attiva e colpendo soprattutto l'agricoltura estensiva, il latifondo. Crede l'onorevole Majorana della Nicchiara che la sua posizione sia perfettamente autonomistica e sia posizione di progresso in Sicilia, quando egli vuole gravare la mano sugli artefici del progresso siciliano, sui contadini siciliani, e vuole premiare invece gli assenti dall'agricoltura siciliana, coloro i quali danno in affitto la terra? E' questa la domanda che io pongo all'onorevole Majorana della Nicchiara. Ci dica chi rappresenta: rappresenta l'agricoltura attiva siciliana o l'agricoltura assenteista?

MAJORANA BENEDETTO. Questo glielo verrò a dire, stia tranquillo.

NICASTRO. Io non parlo adesso dell'azione che hanno svolto gli uomini di destra della mia provincia, l'onorevole Morso, l'onorevole Fedele Romano, l'onorevole Battaglia. Sono piccoli uomini che non si rendono conto di agire e di proteggere e tutelare gli interessi della grande proprietà agraria siciliana. Mi è stato detto dall'onorevole Romano

II LEGISLATURA

XC SEDUTA

16 LUGLIO 1952

in una discussione: « Ma voi sostenete una tesi non giusta, i coltivatori diretti della provincia di Ragusa stanno bene! Non è esatto dire che essi stanno male, che i canoni sono esosi! »

Non credo che l'onorevole Romano, che ha ottenuto molti voti da parte dei coltivatori diretti di Modica, abbia mai fatto affermazioni del genere ai coltivatori diretti. Faccia queste stesse affermazioni ai coltivatori diretti di Modica ed assuma chiaramente la sua posizione; dica perché i coltivatori diretti quando chiedono che la riduzione degli estatti sia estesa anche ai canoni in natura, hanno torto; lo chiarisca e lo riferisca ai suoi elettori!

MORSO. Questa legge non riguarda gli assenteisti, riguarda proprio i piccoli ed i medi proprietari.

NICASTRO. Vediamo a che cosa si riferisce, dal punto di vista generale, questa legge; guardiamo attraverso le cifre percentuali qual'è la situazione dell'agricoltura in Sicilia, quali sono i rapporti tra proprietari e impresa. Il 31 per cento della proprietà terriera siciliana, per una estensione di 771mila ettari, non è condotto direttamente dai proprietari, bensì sotto forma di affitto.

Ebbene la provincia di Ragusa si inserisce in questa cifra per 63mila ettari ed io chiedo: che cosa sono 63mila ettari di fronte a 771 mila? Perchè si deve dire che questa è la legge della provincia di Ragusa? Ma voi ritenete che i 771mila ettari che noi dobbiamo prendere in considerazione dal punto di vista degli affitti siano tutti condotti a coltivazione cerealicola? Risponda a questo l'onorevole Majorana della Nicchiara. Vuol forse negare che in una parte di questi 771mila ettari vi siano forme diverse di affitti in cui prevale la azienda cerealicola zootecnica e che questi tipi di aziende non sono semplicemente nella provincia di Ragusa, ma anche nelle provincie di Siracusa, di Catania e di Messina? Sono quattro zone in cui va applicata questa legge e l'estensione relativa di ciascuna di esse supera di gran lunga, in cifre assolute, quella della provincia di Ragusa. Guardiamole queste cifre.

Onorevole Morso, mi piacerebbe che lei smentisse queste cose con la discussione e con un intervento chiaro e preciso, non facendo cenni con la testa.

MORSO. Sto prendendo appunti su quello che lei dice e le risponderò a tempo opportuno. Lei non mi deve sindacare se faccio movimenti con la testa. Ci mancherebbe altro! Le risponderò a tempo opportuno e confutando tutto quello che lei sta affermando.

NICASTRO. Onorevoli colleghi sfondiamo le cose e mettiamole nelle giuste proporzioni, esaminiamole, guardiamole per quello che sono e per i riflessi che hanno. Tutta la Sicilia è interessata a questi 771mila ettari che vengono condotti sotto forma di affitto; e non semplicemente le provincie di Ragusa, di Siracusa o di Enna. Anche nel latifondo propriamente detto si dà in affitto la parte destinata alla produzione zootecnica, che poi crea nel latifondo l'allevamento brado. Questo il punto su cui si battono oggi gli agrari, su cui si batte oggi l'onorevole Majorana della Nicchiara. E veniamo ad un calcolo sulla conduzione della proprietà terriera siciliana che ci chiarirà parecchie cose.

Proprietà imprenditrice diretta: 1 milione 717mila ettari, alla quale contribuisce in massima parte la piccola proprietà per 1 milione e 55mila ettari, la media proprietà per 446mila ettari e la grande proprietà per 216 mila ettari.

Forma imprenditrice: 1 milione 717mila ettari.

Affittanze (forma assenteistica di conduzione): 771mila ettari, alla quale contribuisce per 308mila ettari la piccola proprietà — discriminando il limite a 10 ettari, questi 308 mila ettari si riducono appena a 184mila — la proprietà da 50 a 500 ettari (considerata « media » secondo il concetto, da noi non diviso, della statistica ufficiale) per 332mila ettari e la grande proprietà per 131mila ettari.

Esaminiamo adesso i rapporti percentuali. La piccola proprietà vi contribuisce col 40 per cento (indice percentuale che si abbassa di molto se noi discriminiamo 184mila ettari), la media proprietà con il 43 per cento e la grande proprietà con il 17 per cento. Nella provincia di Ragusa, nella quale si è voluto fare una speculazione, si è creato un movimento artificioso di piccoli e medi proprietari, tanto è vero che delle delegazioni venute a Palermo facevano parte dei grandi proprietari, da me ben conosciuti come tali, perchè quale perito del Tribunale ho avuto modo di

II LEGISLATURA

XC SEDUTA

16 LUGLIO 1952

valutare il loro patrimonio terriero e di constatare gli elevati canoni dalle terre condotte in affitto.

Consideriamo ora il caso della piccola proprietà in provincia di Ragusa, dove questa forma di conduzione assume maggiore gravità poichè vi è più larga partecipazione della piccola proprietà assenteistica peraltro abbastanza protetta da questa legge. Tuttavia partecipa al fenomeno ed anche in misura non indifferente dal punto di vista delle cifre assolute, la media e la grande proprietà. In provincia di Ragusa la piccola proprietà partecipa alle affittanze con 38mila 430 ettari. Applicando il limite a 10 ettari questi 38mila 430 ettari si riducono a 23mila 90, onde la estensione colpita, rispetto al totale della conduzione in affitto, risulta del 36, 647 per cento. La media proprietà partecipa con 20mila 160 ettari, cioè in misura quasi uguale alla piccola proprietà, e la grande proprietà con 4mila 410 ettari, cifra che può sembrare esigua in valore assoluto ma che in rapporto percentuale è del 55,32 per cento, rispetto al totale posseduto.

Non si dica allora che questa legge colpisce la piccola proprietà. Questa legge colpisce la proprietà media e grande e la proprietà assenteista. Ma, intendiamoci bene, chi è l'artefice del progresso siciliano? E' il contadino, è il bracciante. Noi quindi non possiamo guardare la legge che in questa direzione. L'articolo 14 del nostro Statuto, a parte il problema della riforma agraria in genere, pone una esigenza di progresso in agricoltura, che significa aumento della produzione. Ma come vorrete, io chiedo, realizzare l'aumento della produzione? Forse rendendo onerosi i canoni dei coltivatori diretti? O mettendo a disposizione dei coltivatori diretti delle somme che devono essere destinate poi all'investimento nei terreni? L'esperienza passata ci dice che nelle terre condotte in affitto difettano gli investimenti di capitali. Molte volte questa mancanza di investimenti è dovuta al fatto che i canoni sono diventati esosi, perchè il canone non coincide perfettamente con gli interessi del valore del fondo affittato. Qual'è il canone di affitto teorico, onorevole Majorana? Dovremmo considerare il canone in termini di mercato di libera offerta e di libera domanda. Dovremmo stabilire allora che il canone è quello che serve come base per la imposta dell'imposta fondiaria. E' al reddi-

to dominicale che dovremmo riferirci e su questa base dovremmo esaminare i canoni della provincia di Ragusa e di altrove. E badeate che questo principio è stato affermato nella riforma dei contratti agrari alla Camera dei deputati. Il testo ci è stato fatto conoscere in una delle pubblicazioni distribuite dalla Regione, che lo ha posto alla nostra attenzione.

A quale scopo, io chiedo? E' tutta una presa in giro? Quando vi è un indirizzo il quale stabilisce che i canoni non dovrebbero superare il 4 per cento — ed una legge siffatta è stata approvata dalla Camera dei deputati — dove vuole andare il Governo regionale?

Ci si dice e si fa comprendere all'opinione pubblica siciliana, che questo governo raccolghe le leggi in un testo unico e fa leggi improntate a criteri di progresso; salvo, poi, a stabilire una linea di azione che tende praticamente ad annullarle. Ma qui dobbiamo intenderci: la nostra direttiva è quella della riforma agraria e della riforma dei contratti. Su questa direttiva fondamentale, noi deputati regionali siamo chiamati ad attuare la autonomia. Attuare l'autonomia significa realizzare anche un incremento di produzione, cioè combattere la depressione in agricoltura. Il reddito dominicale per ettaro in Sicilia, riferito al 1938-39, è di appena 345 lire per ettaro rispetto ad una media nazionale di gran lunga superiore; ciò aveva indotto l'onorevole Segni a considerare tutta la Sicilia come zona da includere interamente nella sfera di applicazione della riforma agraria. Noi, invece, abbiamo distinto e abbiamo detto che non si doveva colpire l'agricoltura viva della fascia costiera, l'agricoltura che va premiata; ma non possiamo consentire che si faccia una politica che tenda a sgravare l'agricoltura estensiva e latifondistica. Sarebbe questo un errore fondamentale, che sconteremmo amaramente e su cui dobbiamo prendere chiaramente posizione. Non ci si venga a dire che questa legge colpisce la piccola proprietà; essa, come ho dimostrato con cifre alla mano, non la colpisce, ma incide, soprattutto, sulla proprietà a coltura cerealicola e a coltura cerealicolo-zootecnica, nello aspetto più grave del pascolo brado. E allora, chiariamo queste cose, non inganniamo l'opinione pubblica siciliana e l'Assemblea, sostenendo che questa legge favorisce soltanto i coltivatori diretti della provincia

II LEGISLATURA

XC SEDUTA

16 LUGLIO 1952

di Ragusa con aggravio alla piccola proprietà. Questa legge, se non la modifichiamo, così com'è, serve solo a tutelare gli interessi dei grandi agrari siciliani. Allora, qual'è la direttiva? Mi rivolgo al Governo ed anche alla Democrazia cristiana. Qui c'è un compromesso — e noi lo sappiamo — che tende a rigettare indietro i contadini siciliani e ad annullare le leggi di progresso già emanate. Tale compromesso non tiene conto di un fatto fondamentale: l'artefice del progresso dell'economia siciliana è il contadino e non l'agrario assenteista. Con il progetto in esame si protegge l'agrario assenteista e noi non possiamo assumere una posizione simile, perché assumendola tradiremmo la Sicilia e l'autonomia. (Applausi dalla sinistra)

MAJORANA BENEDETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA BENEDETTO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, anche nella discussione di questo disegno di legge — così come in occasione dell'altra legge agraria che pochi giorni or sono abbiamo votato — io non avevo intenzione di intervenire. Ma, come allora i colleghi dell'estrema sinistra mi invitarono esplicitamente a parlare, così oggi l'onorevole Nicastro, nel suo intervento, non ha fatto altro che chiamare me direttamente in causa. Perciò sono costretto a non lasciare cadere l'invito nel nulla e, poiché non sono preparato per un intervento organico, mi limiterò a poche considerazioni su alcuni punti che sono stati toccati e particolarmente su quei punti per i quali l'onorevole Nicastro si è rivolto a me.

Vorrei ricordare, prima di tutto, l'origine delle disposizioni sulla riduzione degli estagli in grano. Le prime disposizioni si ebbero nel 1944, quando, con un decreto, successivamente dichiarato incostituzionale, fu stabilito che una metà della somma corrisposta dall'ammasso era da considerare come prezzo e l'altra metà come premio di coltivazione spettante al produttore. La stessa norma fu prorogata per il 1945. Nel 1946, invece, fu stabilito che il 70 per cento del corrispettivo pagato dall'ammasso rappresentava il prezzo ed il restante trenta per cento il premio di coltivazione. Lo stesso avvenne nel 1947, seb-

bene fosse stato sostituito all'ammasso totale, l'ammasso per contingente. La norma venne prorogata per il 1948, ma si stabilì esplicitamente che si prescindeva dall'obbligo o meno del produttore a conferire cereali all'ammasso. In questi anni, la legislazione della Regione seguì in materia i principî della legislazione nazionale. Anche nel 1949, la Regione applicò lo stesso criterio. Una innovazione si ebbe nel 1950, ed avvenne, appunto, su richiesta dell'onorevole Nicastro, che la giustificò, basandosi su tre punti: crisi dei prezzi, falcidia dei prodotti per le avversità atmosferiche, afta epizootica. Si trattava, quindi, di causali contingenti, che potevano verificarsi in una annata, ma non perciò dovevano perpetuarsi e riprodursi in tutti gli anni seguenti. L'anno scorso, con un decreto legislativo presidenziale (che ancora deve essere ratificato dalla Assemblea) invece di richiamare le disposizioni dell'anno 1949, furono prorrogate quelle del 1950, come se l'affta epizootica, la falcidia dei prodotti a causa delle avversità atmosferiche e la crisi dei prezzi fossero divenute, ormai, mali abituali. Il medesimo criterio dovrebbe portarci oggi a sanzionare questo intervento straordinario, che è difforme da quella che è la legislazione nazionale. Ora — e qui entriamo nel campo dell'autonomia e delle facoltà nostre — io penso che, in caso di eventi eccezionali, la Regione possa derogare — entro determinati limiti — a norme di carattere nazionale, ma che esorbiti dalla nostra competenza sottoporre abitualmente l'affittanza in Sicilia ad un regime diverso da quello vigente in campo nazionale. Io credo che anche l'onorevole Cipolla assentisca.

CIPOLLA. E' normale questa annata, secondo lei?

MAJORANA BENEDETTO. A proposito di quello che è stato detto in passato nei miei riguardi, e cioè che io ero qui per sabotare l'autonomia siciliana — accusa che in questi giorni ho visto nuovamente espressa sulla stampa di una determinata tendenza e della quale credo si sia fatto interprete or ora anche l'onorevole Nicastro — vorrei fare osservare agli onorevoli colleghi, che, a parer mio, si sabota l'autonomia siciliana quando si vuol dare ad essa una cattiva applicazione, quando cioè si vogliono superare i limiti del-

II LEGISLATURA

XC SEDUTA

16 LUGLIO 1952

l'autonomia siciliana nel quadro delle leggi generali dello Stato. Quando, invece, facciamo uso con senso di consapevolezza e di responsabilità della potestà che spetta alla nostra Assemblea, per legiferare nel campo dell'agricoltura, allora noi operiamo bene e valorizziamo l'autonomia siciliana. Se con delle applicazioni contorte dell'articolo 14 del nostro Statuto, noi vogliamo entrare nei rapporti di diritto privato, per sconvolgerli e sovvertirli, noi facciamo un'azione distruttiva della autonomia siciliana. E quando di fatto questa azione è stata commessa, non è mancato l'intervento della Magistratura a richiamare la Regione ad un maggiore senso di responsabilità. Perchè vi è tutta una serie di sentenze che dettano, che stabiliscono, che precisano i termini della nostra facoltà legislativa. Ne leggerò alcune. Una decisione dell'Alta Corte per la Sicilia del 5 luglio 1948, precisa: « Deve intendersi sottratta alla Regione siciliana la competenza a porre in essere norme che incidono direttamente sul regime di diritto privato, che ha la sua sede nel codice civile ». La Cassazione, sezione 2^a, con sentenza dell'8 febbraio 1950, ha così statuito: « La esclusività della legislazione, che in materia di agricoltura e fo- reste l'articolo 14 dello Statuto siciliano concede all'Assemblea regionale nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, deve ritenersi riguardare soltanto le leggi attinenti allo sviluppo agricolo e forestale e l'interesse della collettività regionale e non pure le norme di diritto privato sostanziale concernenti i rapporti contrattuali ». La sezione specializzata del Tribunale di Caltanissetta, con sentenza del 15 gennaio 1951, ha dichiarato: « La Regione siciliana non ha potestà di legiferare in materia di contratti privati, materia esclusivamente regolata dalla legislazione dello Stato. Essa ha solo esclusività di legislazione per quanto riguarda l'attività inerente allo sviluppo agricolo e forestale. L'esclusività di legiferare in materia di agricoltura, riconosciuta alla Regione siciliana in conformità all'articolo 117 della Costituzione, riguarda soltanto tutte le attività inerenti allo sviluppo agricolo e forestale della Regione, appunto perchè si tratta di materia che risente delle particolari condizioni ambientali e che per natura differisce da una regione all'altra; ma non può anche riguardare tutto ciò

« che interessa la giurisdizione, che continuerà ad essere regolata dai principi di ordine generale della Nazione ». A queste sentenze, potrei aggiungerne altre e potrei soprattutto richiamarmi al parere emesso dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione, richiesto dal Governo in occasione della legge di riforma agraria, parere che ha ribadito i concetti espressi dalla magistratura. E' di pochi giorni or sono un nuovo esempio; una sentenza della Cassazione, che modifica quanto da noi stabilito lo scorso anno relativamente alla proroga dei contratti nei casi di vendita per la costituzione della piccola proprietà contadina. Nci, allora, come voi ricorderete, fissammo, in deroga alla legge nazionale, il termine del 31 dicembre. La Corte di cassazione, a sezioni unite, ha dichiarato, invece, che nei casi di vendite per costituzione della piccola proprietà, stipulate entro il 20 marzo 1952, il conduttore non ha diritto alla proroga, così come prevede la legge originaria di costituzione della piccola proprietà, recepita e prorogata dalla Regione.

Ed allora, onorevoli colleghi, non svalutiamo la Regione, ma, invece, contribuiamo al prestigio di questa Assemblea, quando vi richiamiamo ad un maggior senso di misura, perchè io penso che non vi faccia piacere — e non lo fa a me certamente — vedere negli effetti annullate dal potere giudiziario le leggi da noi emanate. Con ciò credo di avere spiegato quella che è stata la mia posizione in sede di Commissione legislativa per la agricoltura. Gli stessi concetti, che avevo espressi nella discussione in sede di Commissione, io li ho ripetuti parlando da questa tribuna. E spero che a questi concetti ci si voglia attenere per l'avvenire, oltre che per le accennate considerazioni di carattere etico-giuridico, anche per motivi di equità. Se noi difatti potessimo mutare i rapporti contrattuali in materia di agricoltura, eccedendo i limiti della legislazione nazionale, allora noi dovremmo simultaneamente rivedere l'ordinamento tributario della nostra terra. E dovremmo farlo per adeguare gli imponibili dominicali al sistema diverso di attribuzione del reddito dei terreni, disposto con legge regionale. Altrimenti poichè i redditi dominicali costituiscono la base per la determinazione non solo delle imposte dirette, ma anche della imposta patrimoniale e della imposta complementare, lasciandoli immutati, ne verrebbe

II LEGISLATURA

XC SEDUTA

16 LUGLIO 1952

un enorme aggravio alla proprietà privata in Sicilia, perchè lo Stato, nella sua politica tributaria unitaria non tiene conto delle leggi particolari emanate dalla Regione siciliana che riducono il reddito del capitale terra e che porrebbero i proprietari di Sicilia in una condizione di gran lunga più onerosa di quella dei proprietari del Continente. Ed ancora, l'onorevole Nicastro, ad un certo punto del suo discorso ebbe a dire che le imposte gravanti sulla proprietà in Sicilia sono basse. Io vorrei ricordare che di ben diverso parere fu la Commissione censuaria centrale che provvide alla determinazione dei redditi dominicali; essa, nell'approvare le tabelle sulla base di quelle proposte dalle commissioni censuarie provinciali della Sicilia, osservò, tuttavia, che i redditi apparivano soverchiamente elevati, e stabili che, entro un biennio si sarebbe dovuto provvedere a nuovi calcoli, per accertare il reddito catastale della Sicilia in misura aderente al reddito reale. La promessa non potè allora essere adempiuta per gli eventi bellici e fu dopo dimenticata: di questa ingiustizia fondamentale noi risentiamo le conseguenze da dieci anni e le abbiamo risentite particolarmente non solo per l'imposta patrimoniale, ma anche per la riforma agraria. Invero, essendosi basati gli scorpori su redditi più elevati di quelli che realmente avrebbero dovuto rilevarsi, la proprietà è stata sottoposta ad una maggiore quota di conferimento di quella che sarebbe risultata qualora i redditi dominicali — in vigore il 1° gennaio 1943 — fossero stati corretti.

Ciò premesso, io vorrei chiarire qual'è la divergenza maggiore che oggi ci divide nella formulazione del provvedimento in esame. Noi pensiamo che si debba seguire la legislazione nazionale ossia che si debba stabilire una riduzione del 30 per cento dei soli estagli in grano. Alcuni pensano, invece, che la riduzione debba colpire indiscriminatamente tutti i canoni in natura. Ha detto l'onorevole Nicastro che io, sostenendo la prima di queste tesi, assumo la difesa della proprietà assenteista e di questo si è meravigliato — e lo ringrazio — perchè egli si aspettava da me la difesa della proprietà progredita, della proprietà che adempie alla sua funzione produttiva e al suo dovere sociale. All'onorevole Nicastro ed a coloro che la pensano come lui, dovrei fare osservare che la proprietà che essi chiamano assenteista è pro-

prio quella in cui si riscontra lo estaglio in grano. La proprietà assenteista è appunto quella di alcune zone coltivate esclusivamente e prevalentemente a cereali e dove i canoni sono fissati soltanto in grano. E', invece, la piccola e media proprietà — che anche la nuova Costituzione dice di rispettare e difendere — la proprietà di terreni trasformati od alberati, che suole convenire canoni non in grano, oppure non soltanto in grano, ma in formaggi, in olio, in mandorle, in carrubbe e in altri prodotti. Perchè su questo punto ci dobbiamo intendere, onorevoli colleghi: oggi e più ancora domani, coloro che concedono o concederanno la terra in affitto, non saranno quelli che voi avete chiamato agrari o latifondisti, perchè questa categoria è pressochè scomparsa e qualche esempio che ancora ne resta è destinato a sparire tra breve...

CIPOLLA. Che ironia!

COLAJANNI. Li metteremo in un museo, ma ci vorranno dei grandi locali in quel museo!

MAJORANA BENEDETTO. Senza dubbio, metterete me imbalsamato in museo e porterete nell'avvenire i vostri giovani compagni a vedermi e direte: ecco, questo è l'agrario del XX^o secolo! Ad ogni modo non ce ne sono più, onorevole Colajanni, e lei lo sa benissimo. Le vendite conseguenti alla prima e alla seconda guerra mondiale e quelle altre per la costituzione della piccola proprietà contadina hanno ormai pressochè distrutta la grande proprietà in Sicilia.

COLAJANNI. E la Ducea di Nelson?

MAJORANA BENEDETTO. Rare eccezioni. Chi oggi, invece, concede le terre in affitto sono appunto i piccoli e medi proprietari, sono coloro i quali non lo fanno per essere volutamente assenteisti o per estranarsi dalla partecipazione diretta alla conduzione delle terre, ma perchè, molte volte, vi sono costretti, esplicando la loro attività principale nelle libere professioni o negli impieghi. In molti casi, la proprietà data in affitto rappresenta una cara eredità familiare, rappresenta la dote della moglie, una consistenza terriera raggiunta a prezzo di sacrifici e di risparmi. Quindi, voi, con la proposta che caldeggiate, non verreste affatto a colpire i co-

II LEGISLATURA

XC SEDUTA

16 LUGLIO 1952

siddetti grossi agrari, che lo sono già con la riduzione del 30 per cento dei canoni in grano, ma verreste a colpire appunto la categoria dei piccoli e medi proprietari. In genere, questa categoria si dibatte in gravi difficoltà economiche, perchè, di norma, gli estagli sono contenuti nei limiti fissati dalle tabelle della Commissione dell'equo prezzo e non lasciano pressochè nulla al proprietario, dopo avere corrisposto le imposte e accantonate le quote necessarie per il mantenimento dei caseggiati e dell'efficienza produttiva del fondo stesso, senza di che alla prossima scadenza contrattuale egli non troverebbe più chi accetti affitto o dovrebbe vieppiù ridurre l'estaglio. L'esperienza, invece, ci insegnava che è proprio una vasta parte della categoria degli affittuari che più di tutti ha beneficiato degli utili di contingenza, come del resto si può desumere dagli acquisti sia di terre, sia di fabbricati che la categoria medesima ha fatto. E particolarmente in quella provincia di Ragusa, che per noi non costituisce l'oggetto o il termine geografico della legge, ma rappresenta invece la massima espressione della forma contrattuale di affitto in natura di piccola e media proprietà, in potere non di individui che la terra hanno trascurato, ma di cittadini che la terra hanno amorevolmente curato, spietrato, cintato di mura, dotata di fabbricati e anche di quelle cisterne per la raccolta delle acque piovane che sostituiscono le sorgive che in quella zona difettano e che rendono possibile l'abbeverata del bestiame e quindi l'esigenza dell'ammirevole industria zootecnica del ragusano.

La legge proposta dal Governo e accettata dalla maggioranza della Commissione, si chiude con un articolo al quale io ho dato la mia adesione, perchè, ripeto ancora una volta, non sono rimasto mai su posizioni arretrate, ma desidero che fra le varie categorie di agricoltori regni la comprensione e la collaborazione. Ho aderito, quindi, all'inserimento nel disegno di legge di un articolo che prevede particolari riduzioni dello estaglio appunto in quei casi di eventi straordinari, citati nel '50 dall'onorevole Nicastro, per chiedere l'estensione della riduzione del 30 per cento ai canoni in natura, e cioè non solo ai canoni in grano, ma a qualsiasi canone espresso in derrate. Se, per eventi imprevedibili, l'affittuario ha subito un danno che compromette la sua capacità eco-

nomica e in conseguenza la possibilità di conduzione dell'azienda, in questo caso — anche derogando dai limiti fissati dal codice civile e pur con la riserva che il legiferare in tal senso non rientra nella sfera delle nostre attribuzioni — ho ritenuto equo che si possa venire incontro a queste situazioni eccezionali.

CIPOLLA. Che audacia!

MAJORANA BENEDETTO. Non è audacia. Credo, invece, che sia senso di consapevolezza. Ma per voi — mi consenta dirlo, onorevole Cipolla — qualsiasi nostra adesione alle vostre istanze è inutile. Quando noi rinunziamo ad opporci ad una legge che proroga la riduzione dei canoni in grano, diamo prova della moderazione che anima la categoria degli agricoltori, malgrado la decuriazione costituisca un onere gravissimo, poichè, praticamente, la riduzione dell'estaglio del 30 per cento significa la confisca del 30 per cento della proprietà immobiliare; se voi diminuite il reddito del 30 per cento, altrettanta parte del capitale è come se non esistesse, peggio ancora, anzi, perchè agli effetti tributari esiste.

Non dico ogni concessione, ma ogni accoglimento delle richieste che vengono da determinati settori, è perfettamente inutile, perchè quando noi accettiamo la riduzione del 30 per cento sul grano si domanda il 30 per cento su tutti i prodotti ed adesso si pretende il 40 per cento sul grano e su tutti i prodotti, dopo che per due anni si è avuta una riduzione del 30 per cento per tutti gli estagli in natura; quando anche potessimo darvi non il 40, ma il 50 ed anche il 60 per cento, voi non sareste mai contenti, perchè con voi non c'è possibilità di intesa. È doloroso doverlo dire, ma voi mirate esclusivamente alla distruzione della proprietà per servirvene come specchietto per le allodole, per attirare a voi le masse e impossessarvi del potere politico. (Applausi dalla destra - Animati commenti dalla sinistra) Queste sono delle verità che ormai dovete consentire che vi siano dette.

MARULLO. Bravo!

MAJORANA BENEDETTO. Noi intendiamo regolare la nostra politica agraria con spirito perfettamente autonomo; intendiamo

II LEGISLATURA

XC SEDUTA

16 LUGLIO 1952

seguire quella politica che ci detta la nostra coscienza e il nostro senso di responsabilità. Qualsiasi politica di condiscendenza è politica di debolezza ed è perciò perfettamente inutile e controproducente. Noi vogliamo una politica che dia la spinta alla produttività dell'agricoltura. Il problema è intensificare la nostra agricoltura, difendere i prezzi dei nostri prodotti, assicurare alle derrate agricole i mercati di esportazione, allargare la cerchia dei consumatori sia all'estero che all'interno. Quando avremo risolto questi problemi, avremo dato il benessere alle categorie agricole siciliane e le avremo messe al riparo dell'azione sovvertitrice che viene da determinati settori politici. (Applausi dalla destra)

ANTOCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTOCI. Signor Presidente, il disegno di legge sulla riduzione degli estagli in ragione del 30 per cento, presentato dal Governo, non soddisfa gli affittuari siciliani. Il motivo è semplicissimo: gli affittuari pagano canoni esosissimi, e se v'è qualcuno che lo ignora o non crede alla mia affermazione, può accertarsene direttamente, recandosi nelle campagne e prendendo visione dei contratti stipulati tra proprietari e affittuari. Io parlo per il ragusano, dove per una salma di terreno, corrispondente a due ettari e ottanta, si pagano oltre duecentomila lire.

MAJORANA BENEDETTO. Ricorra alla Commissione dell'equo fitto.

ANTOCI. La Commissione dell'equo fitto non ha funzionato e non funziona, onorevole Majorana.

MAJORANA BENEDETTO. Faccia un ricorso per farla funzionare.

ANTOCI. Invito allora il Governo a far funzionare bene la Commissione dell'equo fitto.

MORSO. Siamo d'accordo, siamo nell'ambito della legalità, vogliamo che la Commissione dell'equo fitto funzioni.

ANTOCI. La riduzione del 30 per cento, intervenuta nel 1950, non è stata sufficiente neppure per quell'annata e non ha consentito agli affittuari di estinguere i debiti che avevano contratto con i proprietari.

Questa è la verità; non sono cose campate in aria. Se quest'anno noi non proroghiamo la legge di riduzione del 30 per cento per tutti i canoni in natura, arrecheremo un grave danno non solo gli affittuari, che nell'impossibilità di pagare andranno in malora, ma anche a tutta l'agricoltura siciliana.

BENEVENTANO. Non ho visto nessun affittuario fallire.

MAJORANA BENEDETTO. Vediamo, piuttosto, i proprietari che vendono le terre.

ANTOCI. Perchè conviene loro di venderle. I proprietari, cui non conviene alienarle, non le vendono.

VARVARO. Sono scusabili, perchè difendono il loro portafoglio.

FRANCHINA. Le terre le perdono nei *tabarins*.

ANTOCI. Se il disegno di legge venisse approvato nella sua attuale formulazione, tutta l'agricoltura siciliana regredirebbe, in quanto gli affittuari si troverebbero nell'impossibilità di coltivare razionalmente i terreni per mancanza di fondi, con la conseguente riduzione dell'impiego di mano d'opera e con il peggioramento sia quantitativo che qualitativo dei prodotti. E gli effetti del fenomeno non si manifesteranno subito, ma dopo due o tre anni, perchè all'inizio gli affittuari, per mandare avanti le aziende, contrarranno dei debiti, che finiranno in seguito per pregiudicare le loro possibilità. Ecco perchè io affermo che questo progetto è contrario alle esigenze dell'agricoltura siciliana. Io ho qui alcuni contratti, che posso leggervi, e che dimostrano l'esosità della misura dei canoni di affitto.

VARVARO. Leggi i prezzi di locazione.

ANTOCI. Uno di questi contratti, per l'affitto di 4 salme di terreno, corrispondenti ad 11 ettari, fissa un corrispettivo di chilogram-

II LEGISLATURA

XC SEDUTA

16 LUGLIO 1952

mi 600 di caciocavallo, chilogrammi 600 di carne di vitello e salme 12 di frumento.

PRESIDENTE. Onorevole Antoci, vuol leggere la data di questo contratto?

ANTOCI. 15 luglio 1951.

CIPOLLA. Leggi le regalie.

ANTOCI. Il locatario si obbliga inoltre a consegnare 50 chilogrammi di caciocavallo di buona qualità a Pasqua di ogni anno; chilogrammi 12 di ricotta fresca, a richiesta del locante; un agnello a carnevale ed uno a Pasqua; 5 galline, 8 galletti e 150 uova anche essi a richiesta del locante. Ma non sono le regalie che impressionano; se il canone di affitto non fosse tanto alto, se fosse inferiore della metà, le regalie si potrebbero dare.

Non credo che l'Assemblea possa condividere il disegno di legge presentato dal Governo ed elaborato dalla Commissione. Va, invece, approvato il testo della proposta di legge di iniziativa parlamentare, che prevede la riduzione di tutti i canoni in natura. Inoltre, io insisto perché sia concessa una ulteriore riduzione del canone pari alla percentuale dei danni subiti, ai piccoli affittuari di estensioni non superiori ai 12 ettari, danneggiati dalle alluvioni dell'autunno 1951. Questi affittuari sono i più danneggiati, perché la scarsità dell'offerta di fondi di modesta estensione si accompagna ad una forte richiesta, e, costituendo i piccoli affittuari la gran maggioranza anche la situazione del mercato li costringe a pagare prezzi altissimi, imposti dai proprietari. Questa è ormai la situazione, specialmente nel ragusano.

Dopo questi chiarimenti, mi auguro che la Assemblea vorrà prendere in considerazione le mie richieste.

AUSIELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUSIELLO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vorrò, nel mio intervento, soffermarmi sul problema della competenza della Regione a legiferare in materia di estagli discostandosi dalla legislazione nazionale corrispondente. La questione è stata affrontata in sede di Commissione per l'agricoltura,

la quale ha voluto richiedere l'opinione di esperti di diritto costituzionale e di diritto regionale in particolare. Abbiamo sentito in proposito, l'opinione del professore Virga. Ho letto il resoconto stenografico della seduta nella quale il professore Virga ebbe ad esprimere il suo parere, ho attentamente considerato le sue argomentazioni ed ho creduto di rilevarvi una certa perplessità. Il professore Virga, che altre volte, in sede dottrinale, si è occupato dell'argomento, non poteva dimenticare le opinioni già espresse in precedenza; ed infatti egli ha iniziato con una introduzione che richiamava i principî già altre volte affermati.

Così dice il professore Virga: « Io ho l'impressione che la preoccupazione di violare le norme della Costituzione non ci sia in questo caso, perchè, se noi avessimo l'affermazione in questa legge di un principio in pieno contrasto con la Costituzione — come è della necessaria indennità per la espropriazione —, allora questa preoccupazione potrebbe sorgere; qui, si tratta di misura di un estaglio ».

Era stato dedito (e se mal non ricordo proprio dall'Assessore all'agricoltura) a proposito di limiti della potestà normativa della Regione siciliana in tema di espropriazioni per pubblica utilità — materia che investe i rapporti fra privati — come la Regione abbia competenza esclusiva in questo campo...

FRANCHINA. Da rivoluzionario a costituzionalista.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Ora c'è lei che fa la rivoluzione.

FRANCHINA. Era lei che si alzava per incitare alla rivoluzione. Ora invece lei è diventato un fine costituzionalista.

TAORMINA. E faceva appello alla flotta della « cala »!

PRESIDENTE. Prego i colleghi di non interrompere l'oratore.

FRANCHINA. Io constato il contrasto fra il tema della rivoluzione e quello del « lavaggio » costituzionale.

II LEGISLATURA

XC SEDUTA

16 LUGLIO 1952

AUSIELLO. Questi argomenti devono essere seguiti con attenzione, altrimenti la nostra discussione, sarebbe del tutto inutile.

Era stato affermato, dicevo che, secondo l'articolo 14 dello Statuto, la Regione siciliana ha competenza esclusiva in materia di espropriazione per pubblica utilità, così come in materia di agricoltura.

Ciò nonostante l'Assemblea regionale non potrebbe emanare una sua legge in materia di espropriazione per pubblica utilità che sopprimesse il diritto dell'espropriato alla indennità. Il professore Virga ha raccolto questa osservazione ed ha fatto le considerazioni che ho testé riferito.

Abbiamo dunque un'affermazione iniziale del professore Virga, il quale ha sostenuto che la Regione ha usato dei suoi poteri esclusivi in materia di agricoltura, senza ledere alcun principio costituzionale, poichè ha pienamente rispettato i principî fondamentali, principî cioè simili a quello dell'indennità spettante allo espropriato per utilità pubblica, principio sancito nella Costituzione ed inviolabile.

Se noi, nella nostra legge sulla riduzione degli estagli, contravvenissimo ad un principio del genere, allora, sì, sorgerebbe il quesito della violazione costituzionale; ma, in questo caso, tale preoccupazione — come l'ha chiamata il professore Virga — non sorge, poichè l'intervento legislativo della Regione non si riferisce che alla misura dell'estaglio. Il professore Virga enuncia dei concetti correttissimi che io pienamente sottoscrivo.

Egli prosegue, chiarendo come sia invece di altro genere il problema che lo lascia perplesso: il problema cioè contenuto nella nota teoria sulla natura delle norme che l'ente regione può emanare.

La Regione può, cioè, emanare soltanto norme di diritto pubblico o anche norme di diritto privato? Norme di diritto amministrativo o anche norme di diritto penale? E per quanto riguarda la potestà delle regioni, e della Regione siciliana in particolare, è consentito a questa emanare norme di diritto amministrativo che abbiano riflesso nell'ambito del diritto privato (anche una norma che regola i rapporti tra la pubblica amministrazione e il privato ha riflessi per quest'ultimo) o addirittura norme che regolino direttamente i rapporti tra privati?

In proposito il professor Virga — confermando, in questa sede, la tesi più volte espo-

sta e condivisa da altri giuristi, italiani — ritiene che le regioni in genere (e quella siciliana più delle altre, per le note ragioni sulle quali non vorrò soffermarmi ancora una volta) abbiano nei loro poteri normativi la potestà di emanare non soltanto norme di diritto amministrativo, ma anche norme di diritto privato. Egli risolve, cioè, il problema da lui affrontato, manifestando il proprio dissenso dalla nota sentenza della Corte di cassazione, emessa nel 1950, che questa potestà ha negato, e richiamando il giudizio dell'Alta Corte per la Sicilia (ed ai fini dell'operatività delle nostre leggi a noi interessa più quest'ultimo), che è in contrasto con la giurisprudenza della Corte di cassazione.

Pertanto il Virga non condivide l'indirizzo seguito dalla Cassazione ed afferma che la Regione siciliana possa legiferare con norme di diritto privato, cioè con norme che regolino direttamente i rapporti tra privati.

Fermiamo, quindi, la nostra attenzione su questi due punti enunciati dal Virga in materia, e che io condivido pienamente: in primo luogo non v'è da temere alcuna violazione costituzionale perchè in tema d'estaglio, a differenza dell'esempio addotto — l'ipotetico esempio della soppressione del diritto all'indennità in caso di esproprio per ragioni di utilità pubblica —, non viene toccato alcun principio costituzionale; in secondo luogo la Regione ha potestà normativa di diritto privato.

Senonchè, dopo queste enunciazioni di principio, avvicinandosi alla fattispecie, il Virga si mostra perplesso; egli giunge, cioè, a conseguenze, che, a mio avviso, sono in un certo senso in contrasto con le premesse (e qui io ne dissento). Prima, però, di prendere in esame questa terza fase dell'argomentare del professore Virga, vorrò confortare la sua opinione iniziale — opinione in contrasto con quanto la Corte di cassazione ha ritenuto — con alcune opinioni concordi, espresse dalla dottrina.

Lo Zanobini dice: « Le norme di un ente « autonomo possono interessare tutti quanti « i campi nei quali comunemente si usa di « stinguere ogni ordinamento giuridico ». (E quindi anche il campo del diritto privato).

Il Bodda è dello stesso avviso: « Bisogna « anche ammettere che le leggi regionali pos- « sono regolare i rapporti tra privati sogget- « ti, dato il valore giuridico primario della le- « gislazione regionale ».

II LEGISLATURA

XC SEDUTA

16 LUGLIO 1952

Lo stesso Virga afferma: « Ciò si verifica segnatamente per le materie secondo l'attività privata relativamente alle quali la Regione potrà indubbiamente disciplinare non solo i rapporti fra i soggetti privati e la pubblica amministrazione, ma anche i rapporti fra i singoli ».

Il Miele sostiene: « Se ne deve dedurre che la possibilità di regolare in modo diretto i rapporti tra privati sia per la Regione al quanto più ampia di quella spettante ad ogni ente autonomo diverso dallo Stato ».

Possiamo, dunque, ritenere che, secondo la opinione prevalente in dottrina, le regioni, in genere, e la Regione siciliana, in ispecie, abbiano la potestà di emanare norme di diritto privato.

Torniamo adesso al Virga, il quale si pone il problema dei limiti. Accertato che le regioni hanno la potestà di emanare norme di diritto privato, non può disconoscersi che questa potestà incontri dei limiti; limiti, però, non uguali per tutte le regioni. Questi limiti hanno una determinata fisionomia per le regioni di diritto comune, regolate dall'articolo 117 della Costituzione, ed una fisionomia diversa per le regioni a statuto speciale, Sardegna, Trentino, Alto Adige, Val d'Aosta. Altri limiti incontrano, infine, la potestà della Regione siciliana.

Tali limiti seguono un ordine decrescente: le regioni di diritto comune hanno una potestà di diritto privato, limitata dai principî generali delle leggi dello Stato, e quindi dal codice civile. Questa teoria peraltro — mi riferisco alle regioni di diritto comune — non è del tutto pacifica: v'è chi sostiene che anche le regioni di diritto comune possano derogare al codice civile. E' quest'ultima un'opinione che personalmente non condivido.

Il Bodda non esclude che, come il codice civile è stato talvolta modificato dalla legislazione speciale dello Stato, così, in articoli di dettaglio, possa subire deroghe da parte della legislazione regionale, aggiungendo, però, che questa conclusione non può non lasciare alquanto perplessi.

Il Pergolesi, sostiene: « Anche i codici potrebbero derogarsi (salvi s'intende i soli principî fondamentali) » ed aggiunge: « Ciò che peraltro, perlomeno dal punto di vista politico, è di convenienza molto dubbia ».

Vengono quindi avanzate riserve di convenienza, e non di diritto. In via di diritto,

secondo questi due autori, il Bodda e il Pergolesi, anche le regioni di diritto comune potrebbero legiferare in materia di diritto privato derogando alle norme del codice civile.

Passiamo alle regioni a statuto speciale.

Per la Sardegna, il Trentino-Alto Adige e la Val D'Aosta il limite è segnato dai principî dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Diverso è però il caso della Regione siciliana, alla cui potestà legislativa viene posto il limite costituzionale nell'articolo 14 del suo Statuto; la sua potestà incontra cioè il solo limite delle dichiarazioni contenute nella Costituzione e nelle leggi costituzionali dello Stato. Ne abbiamo visto un esempio a proposito del principio della indennità spettante all'espropriato per utilità pubblica, principio sancito nella Costituzione; ove inficiasse tale principio, la Regione non potrebbe legiferare, in questa materia di sua competenza esclusiva, perchè contravverrebbe ad un principio sancito dalla Costituzione. Oltre il limite costituzionale v'è il limite delle grandi riforme: mi riferisco cioè alle leggi di riforma agraria, deliberate o da deliberarsi dal Parlamento, che costituiscono un limite alla potestà normativa della Regione in materia di agricoltura.

E finalmente vi è un terzo limite.

Se l'Assemblea vorrà onorarmi della sua attenzione, vedremo che questo limite... ,

MONTALBANO. Forse sarebbe consigliabile rinviare la discussione a domani. L'Assemblea è distratta. Una discussione così importante non può farsi senza che i colleghi siano presenti.

NICASTRO. La Commissione è assente. Stabilisca una disciplina alla Commissione, onorevole Presidente.

MACALUSO. Non c'è neppure il Presidente della Commissione.

PRESIDENTE. La Presidenza non ha poteri di fare tradurre in Aula i deputati che se ne siano assentati.

Riconosco che la discussione è molto interessante. Potremmo sospendere la seduta per dieci minuti.

MONTALBANO. In questo caso è preferibile continuare.

II LEGISLATURA

XC SEDUTA

16 LUGLIO 1952

PRESIDENTE. Ed allora si continui.

AUSIELLO. Dicevo, dunque che, accertato il potere normativo delle regioni in materia di diritto privato, i limiti che questo potere incontra variano a seconda che si tratti di regioni di diritto comune, delle altre regioni a statuto speciale o della Regione siciliana. A quest'ultima non si applica il limite del codice civile, la inderogabilità di esso, come avviene per le altre regioni. (E questa ultima affermazione è controversa nella dottrina, una parte della quale ammette la derogabilità dal Codice civile, anche per le regioni a statuto speciale o addirittura per le regioni di diritto comune). La potestà normativa della Regione siciliana, precisata nell'articolo 14 del suo Statuto, è limitata soltanto dalle dichiarazioni costituzionali che devono essere rispettate, e, in materia di agricoltura, anche dalle riforme agrarie deliberate dal Parlamento nazionale.

E passiamo, quindi, al terzo limite non scritto, tuttavia deducibile. La Regione non è uno Stato, la Regione fa parte dello Stato italiano; nel nostro Statuto, così come nella Costituzione è contenuto quel concetto di unità politica che funziona, in definitiva, come limite della nostra potestà normativa. Ammesso che possano esistere delle norme essenziali di diritto, non sancite in dichiarazioni costituzionali, ma che informino la struttura economico-sociale, l'assetto giuridico ed economico di una nazione unitaria, quale lo Stato italiano, non v'è dubbio che il rispetto di queste norme essenziali funzioni come limite della potestà normativa di una regione che faccia parte di quello Stato. La inosservanza di queste norme fondamentali romperebbe quella armonia che è alla base dell'unità politica.

Mi pare che questo sia il concetto che con parole diverse anche il professore Virga enuncia.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. V'è quindi un problema di limite e di relazione.

AUSIELLO. Io l'ho così enunciato: « Tali principi essenziali, peraltro, non vanno identificati nei principi generali del codice civile, ma sono soltanto i sommi principi del sistema di diritto privato vigente nello Stato, quelli che caratterizzano la struttura

« economica e sociale della comunità nazionale, la cui modifica o alterazione pregiudicherebbe l'armonia necessaria all'unità politica della comunità stessa ». Il Virga, dopo aver affermato che l'indirizzo seguito dalla Corte di cassazione, che nega la potestà regionale in materia di rapporti privati, non è da lui condiviso, aggiunge « preferirei « adottare in proposito una soluzione analoga « a quella adottata relativamente alla materia penale, nel senso che l'Assemblea regionale non può innovare profondamente l'ordinamento stabilito dal codice civile ».

La chiave del concetto consiste appunto in quel « profondamente ». Se si fosse limitato ad affermare che l'Assemblea regionale non può innovare il codice civile, il professore Virga si sarebbe allontanato dalle premesse poste in precedenza.

Quindi, qualora la norma dell'articolo 1 di questa legge volesse innovare « profondamente » il sistema posto nel codice civile, dovrebbe giungere alle estreme conseguenze, intendendo per conseguenza estrema l'annullamento dell'estaglio...

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il caso limite.

AUSIELLO. ...cioè la negazione del principio della corrispettività delle prestazioni. E' questo, infatti, il principio cardine del nostro ordinamento economico-sociale che non è improntato al collettivismo di Stato, ma all'economia individuale o, comunque, privata; onde occorre la corrispettività della prestazione con la controprestazione.

Un principio siffatto non è esplicitamente sancito nella Costituzione, tuttavia, la Regione siciliana non potrebbe violarlo. E' un principio, questo, che rispecchia la struttura economica della società italiana, di cui la Regione fa parte integrante. Pertanto, questo principio essenziale funziona, a mio avviso (ed anche ad avviso del professore Virga), come limite della potestà normativa della Regione siciliana in materia di diritto privato.

Mi sembra, però, che nella legge in esame si sia ben lontani dall'abolizione dell'estaglio, dalla negazione del principio della corrispettività. Noi facciamo questione di misura, di percentuale, e questa è regolamentazione: negare tale potestà, significherebbe negare la

II LEGISLATURA

XC SEDUTA

16 LUGLIO 1952

autonomia legislativa della Regione siciliana.
(Applausi dalla sinistra)

BATTAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dopo le esaurienti argomentazioni esposte dall'onorevole Majorana Benedetto...

CIPOLLA. Capo del gruppo della Democrazia cristiana?

BATTAGLIA. Capo del suo gruppo, non del mio.

MAJORANA BENEDETTO. Delle persone di buon senso.

FRANCHINA. Capo del suo gruppo.

BATTAGLIA. Per identità di vedute in questa discussione, l'onorevole Majorana potrebbe anche essere capo di tutti coloro che, in questo momento, credono di difendere una causa giusta a favore dei lavoratori. Dopo tali esaurienti argomentazioni — ripeto — io non avrei da aggiungere altro.

DI CARA. Allora si accomodi.

BATTAGLIA. Così, egregi colleghi, potrei ritirarmi. Però, con il permesso dell'onorevole Di Cara, vorrò esporre il mio punto di vista, sia pure modestissimo, ma che trova buon fondamento non solamente sul piano giuridico, ma soprattutto, onorevole Di Cara, su quello economico-sociale.

La incostituzionalità dell'emendamento Nicastro del 14 luglio 1950, è stata esaurientemente dimostrata dal collega Majorana, sottetto da una giurisprudenza concorde, da una giurisprudenza cioè che va dal 1948 al 1952; tale incostituzionalità è di palmare evidenza, in quanto con l'ultima sentenza (16 febbraio 1952) la Cassazione così ha sancito: « L'esclusività della legislazione in materia di agricoltura e foreste, attribuita alla legislazione siciliana dall'articolo 14 del relativo Statuto, approvato con decreto 15 maggio 1946, e con i limiti ivi indicati, riguarda solo le leggi che si riferiscono a tutte le attività inerenti

« allo sviluppo agricolo e forestale e che hanno per fine l'emanazione di norme complementari interpretative, dirette a rendere meglio aderenti le leggi dello Stato alle esigenze e alle particolari condizioni ambientali della Regione o a disciplinare determinati e reciproci rapporti non regolati dalle leggi statali. Ma non possono riguardare i rapporti di diritto privato sostanziale che continuano ad essere regolati dai principi di ordine generale stabiliti dalla legge nazionale ».

Non voglio tornare ulteriormente su questo argomento che potrei magari considerare superato. Il mio intervento, dicevo poc'anzi, si limita non tanto a disquisire ancora sul concetto della costituzionalità o della non costituzionalità, ma sul problema sostanziale: se cioè la riduzione del 30 per cento estesa ai canoni di qualunque natura sia benefica e conducente dal punto di vista economico e sociale. Chi viene ad essere agevolato con questa riduzione? — io mi chiedo —; di certo non il piccolo fittavolo. Permettete, onorevoli colleghi, che io limiti questi miei concetti, queste mie modeste osservazioni alla vita agricola della mia provincia, la provincia di Ragusa quella a cui si sono maggiormente riferiti tanto l'onorevole Nicastro, quanto gli altri egregi colleghi susseguitisi alla tribuna. Con questa riduzione — lo ripeto — non si avvantaggiano i piccoli fittavoli, i quali, avendo solo la disponibilità di uno o due capi di bestiame, non possono beneficiare della legge, in quanto la legge medesima ha posto il limite dei 12 ettari. Se allora questo lavoratore, se il contadino, per usare l'espressione del collega Antoci, il lavoratore manuale, lo umile bracciante agricolo non beneficia di questa norma estensiva, evidentemente viene facile la domanda che noi tutti ci rivolgiamo: ma chi allora verrebbe a beneficiarne? Forse il conduttore diretto? Ma qual'è veramente la figura di questo conduttore diretto? La risposta è evidente per chi segue un po' lo sviluppo dell'agricoltura e conosce i contratti stipulati in questo campo; il conduttore diretto, è colui che, per costante definizione voluta dal legislatore siciliano, è l'intermediario tra il proprietario e il lavoratore, colui cioè che, disponendo di fortissimi capitali, sfrutta in un determinato momento, in una determinata situazione, l'uno e l'altro.

II LEGISLATURA

XC SEDUTA

16 LUGLIO 1952

Onorevoli colleghi, questa è la situazione che definisco non giuridica in riferimento alla emanazione della legge, ma economico-sociale. Non venendo a beneficiare il bracciante agricolo, evidentemente verrebbe frustrato lo spirito della legge e noi non andremmo incontro con quello spirito di solidarietà — che, credetemi, onorevoli colleghi, anche la Democrazia cristiana possiede — alla classe degli umili, e modesti lavoratori agricoli, i quali — non sarà mai detto e ripetuto abbastanza — non verranno a beneficiare di questa estensione, di questa interpretazione lata che supera, che scardina addirittura le norme codificate del nostro diritto comune, del nostro diritto vigente. Infatti nel 1950 l'emendamento dell'onorevole Nicastro che estendeva la riduzione ai canoni di qualsiasi genere — vorrò riprendere lo stesso concetto, che faccio mio, dell'onorevole Majorana — poggiava solo su un fenomeno contingente, cioè su condizioni eccezionali che si sarebbero verificate in quell'anno.

L'onorevole Nicastro parlò di epidemia che in quell'anno colpì tutto il bestiame del ragusano. Se così non fosse stato, questa Assemblea non avrebbe potuto legittimare ed approvare l'emendamento dell'onorevole Nicastro poichè esso costituiva una palese violazione delle norme costituzionali sancite nell'articolo 14 del nostro Statuto. Ora, se per ogni annata dovesse farsi riferimento alle avverse condizioni atmosferiche o ad altri fenomeni negativi — i quali « possono » anche verificarsi ogni anno — sarebbero violate — lo ripeto — le norme del diritto comune. E non si dimentichi che la legge del luglio '47 sulla perequazione dei prezzi — checchè ne pensi il mio carissimo amico onorevole Antoci — istituisce una commissione dell'equo fitto che determina (e le commissioni ci sono; e le commissioni hanno pieno vigore, non solo dal lato formalistico, giuridico-procesuale, onorevole Franchina, ma anche dal lato pratico, dal lato, vorrei dire...) —

FRANCHINA. Dei soldi!

BATTAGLIA. No, collega Franchina; gli atti vengono redatti in certa libera e non c'è neppure bisogno di patrocinatore.

FRANCHINA. L'avvocato non viene pagato con la carta libera!

BATTAGLIA. La Commissione dell'equo fitto, dicevo, interviene in un determinato momento, in un determinato periodo, in rapporto ad eventuali mutamenti delle condizioni abituali provocate ad esempio dalle avversità atmosferiche o da crisi, e stabilisce quale riduzione dei canoni debba applicarsi nei termini, nei modi e nelle forme volute dalla legge, a garanzia di entrambe le parti. Ed ove ciò non bastasse, si potrebbe, in ogni caso, ricorrere ad un'altra disposizione codificata, quella relativa all'eccessiva onerosità dei canoni per fenomeni sopravvenuti, indipendenti dal fattore uomo. Il ricorso a tale procedura può anche consentire la risoluzione del contratto.

Ed allora è chiaro....

CIPOLLA. Si va contro il coltivatore diretto.

BATTAGLIA. No, onorevole Cipolla. Non si va, assolutamente, contro una determinata categoria di lavoratori; io penso, onorevoli colleghi, e ve lo dico con la mia consueta franchezza, che una mancata approvazione del disegno di legge presentato dal Governo sarebbe contraria alle esigenze di giustizia. Non posso, però, dichiararmi favorevole a quello articolo che prevede un intervento dell'ispettorato agrario, in casi di siccità, alluvioni, etc.... perchè, in circostanze siffatte, soccorrono le disposizioni del codice vigente.

All'onorevole Antoci, d'altronde, che ha fatto dei conti, sempre limitatamente alla provincia di Ragusa, vorrò replicare facendo anch'io un conto obiettivo e senza tema di smentita (sono cifre fornite dalla Camera di commercio di Ragusa). Una azienda di 20 ettari di terreno, pari a salme sette, può rendere in media, tenuto conto dell'altopiano e della zona litoranea e collinosa:

quintali 7 di carne al prezzo esistente nella provincia di Ragusa (mi riferisco al 1949-1950) di lire 42mila al quintale, per complessive lire 294mila;

quintali 7 di caciocavallo al prezzo di lire 33mila al quintale, per complessive lire 221 mila;

salme sette di grano, per complessive lire 140mila.

II LEGISLATURA

XC SEDUTA

16 LUGLIO 1952

L'incasso globale è di 754mila lire, che, applicata la riduzione del 30 per cento, si contrae a 503mila lire; da questa somma detraggo, onorevole Antoci, per contributi unificati, imposta fondiaria, tassa progressiva sul patrimonio, tassa di famiglia, complementare, sovraimposta, etc. lire 251mila; rimangono.....

MACALUSO. Facciamo una sottoscrizione!
(*Vivaci commenti*)

BATTAGLIA. Caro collega Macaluso, che possa anche ricorrere il caso di una sottoscrizione, potrei anche dimostrarlo, producendo atti notarili di tutta la provincia di Ragusa vistati dalle competenti autorità, dai quali può rilevarsi a fior di evidenza — non sono giochi di carte né di parole artificiose — il trasferimento, la vendita di terre da parte di proprietari, a fittavoli ed a conduttori diretti cioè ai gabellotti ed ai massari, cioè a quei tipici coltivatori, cosiddetti diretti, che oggi voi, colleghi dell'opposizione, con la vostra proposta vorreste agevolare! (*Applausi dal centro e dalla destra*)

NICASTRO. Noi aspettiamo che il Governo discuta anche queste dichiarazioni.

OVAZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA. Onorevoli colleghi, la discussione svoltasi su questi disegni di legge dimostra la sostanza degli interessi che si pongono in gioco. L'avere disquisito sulla costituzionalità o meno (ed è stato bene che in questa occasione fosse affermata, con dottrina e con chiarezza, dall'onorevole Ausiello la piena potestà legislativa dell'Assemblea regionale siciliana sulla materia; potestà che invece, in sede di Commissione, veniva posta in dubbio dall'onorevole Germanà con conseguenze molto gravi) o affermato, come ha fatto l'onorevole Battaglia, che i piccoli coltivatori non trarrebbero alcun vantaggio da questa legge — il che dovrebbe portare come conseguenza una sua proposta di diminuire quel limite o di eliminarlo del tutto — deve a mio avviso indurci a considerare, non tanto gli interessi delle categorie in contrasto, quanto, insieme agli interessi di queste,

l'interesse collettivo, complessivo, l'interesse dell'economia siciliana.

Abbiamo sentito, come di consueto, l'onorevole Majorana spezzare più che una lancia in difesa della proprietà privata: oggi questa lancia è stata spezzata, però, in difesa della proprietà totalmente estranea al processo produttivo, di quella proprietà che un uomo non di nostra parte — oggi non più fra i viventi — il professore De Francisci Gerbino, definiva la più caratteristica forma di parasitismo nell'agricoltura.

Non possiamo meravigliarci, d'altronde, che una parte di questa Assemblea difenda a spada tratta tale posizione, perchè è questa la difesa di un privilegio contro gli interessi collettivi. Noi riteniamo che, nel contrasto degli interessi di parte, debba prevalere, a favore dell'una o dell'altra, la concomitanza dell'interesse collettivo; in questo caso, allora, deve prevalere nell'agricoltura l'interesse dell'impresa; non è un canone rivoluzionario, questo, nel senso della comune accezione; è canone che prevale anche in una società capitalistica, quando capitalismo significhi ancora sviluppo e non annullamento del risultato economico.

Ora è indubbio che un adeguamento dei canoni di affitto all'esigenza di rendere possibile ed agevole lo sviluppo delle imprese, dovrebbe essere riconosciuto ed accettato da tutta l'Assemblea, salvo da chi debba farsi paladino della proprietà in senso astratto, della proprietà come tale, della proprietà che è — in questo caso — contro l'impresa. Questa, in definitiva, la tesi sostanziale che non è stata sostenuta apertamente, ma che è stata posta in ombra con l'affermare che non si poteva legiferare nella materia per insufficiente competenza della Regione in merito, con lo affermare che questa avrebbe potuto tutt'alpiù uniformarsi alla corrispondente legislazione dello Stato. Ciò spiega, a mio avviso, per quale ragione, in forme eleganti di disquisizione costituzionale, l'Assessore Germanà abbia presentato il suo disegno di legge adducendo che diversamente non avremmo potuto legiferare. Egli, nella sostanza, difendeva una tesi cara ai proprietari «puri», cioè quei proprietari che non intervengono nel processo produttivo. Ed in ciò egli si trova in perfetta linea con l'onorevole Majorana, il quale, pur non essendo un proprietario assenteista, deve, per sua linea politica, difendere la

proprietà « pura ». In questo caso l'uno e lo altro, e quanti professano questa tesi, si preoccupano solo di salvaguardare questo astratto diritto di proprietà e non valutano adeguatamente gli oneri dell'impresa perchè non ne tengono conto.

Ho sentito nell'ultimo intervento dell'onorevole Battaglia cumulare, fra gli oneri del proprietario che affitti, una cosa che con lo onere di tale proprietario non rientra per nulla, cioè, ad esempio, i contributi unificati. Ma ho ascoltato una cosa ben più strana, ho sentito portare nel conto del rapporto fra proprietario ed affittuario, per esempio, le imposte personali. Se volessimo fare un ragionamento sul piano economico, dovremmo tener conto delle tasse, delle imposte, degli oneri che gravano sulla impresa o sulla proprietà intesa quale parte delle imprese e non quale soggetto individuale. Si tenga presente allora quanto è concordato da tutti, anche dai grandi proprietari, quando per avventura sono questi che dirigono le imprese: i prezzi dei prodotti agricoli presentano uno scarto rispetto ai prezzi dei prodotti industriali che incidono nel ciclo economico dell'agricoltura; sono cresciuti e vanno tuttora crescendo in misura maggiore che non i prezzi dei prodotti agricoli. Ed aggiungo che, se fossero rispettati veramente i contratti di lavoro, se cioè si provvedesse veramente ad adeguare il prezzo delle prestazioni lavorative al crescente costo della vita, anche il costo della mano d'opera dovrebbe incidere. Ebbene, anche quest'onere è, in agricoltura, crescente in misura assai maggiore che non nell'industria. L'economia agricola — è bene tenerlo presente — è prevalente nella nostra Sicilia e la linea politica, che la Assemblea regionale ha sempre inteso indicare (per un progresso dell'agricoltura che è progresso delle imprese agricole) dovrebbe portarci a seguire, anche in questo caso, una politica che avvantaggi precisamente le imprese agricole, anche se ciò costi i cosiddetti « sacrifici » della proprietà. Ed a proposito di sacrifici vorrò adesso intrattenermi proprio su quella piccola proprietà per la quale, se non m'inganno, l'onorevole Battaglia si inteneriva in modo specifico.

Il vantaggio che può darsi a questa piccola proprietà — proprietà assenteista anche se, a volte, non per volontà pervicace del proprietario, ma per sua impossibilità materiale o perchè questi ormai s'è avviato verso un'al-

tra attività di tipo professionale — questa piccola proprietà, dicevo — come, in generale, tutti i piccoli redditi — deve essere avvantaggiata attraverso un giusto sistema fiscale e tributario. È questa la linea da seguire: una giustizia tributaria che non aggravi il piccolo redditiero a vantaggio, come oggi avviene, del grande. È su quella linea che dovremmo indirizzare i nostri passi se volessimo veramente proteggere la piccola proprietà terriera che affitta. Non possiamo, però, assolutamente, accettare la tesi della difesa della proprietà contro l'impresa e tanto meno accettare il concetto insito nel disegno di legge governativo, e che si traduce nella massima difesa dei proprietari estranei all'impresa, contro l'impresa più attiva dei terreni trasformati. Questa ha bisogno di essere sostenuta se si intende davvero valorizzare, potenziare l'agricoltura siciliana.

Anche a proposito della esclusione o meno dalla riduzione dei canoni per le proprietà trasformate o, comunque, per le proprietà che non siano a coltura granaria, si è tornato a discutere in questa Assemblea sulla questione della provincia di Ragusa. Dobbiamo tener presente, onorevoli colleghi, che non solo la provincia di Ragusa è interessata all'una o all'altra votazione, all'approvazione di una legge o dell'altra, ma anche buona parte della provincia di Enna e della provincia di Messina, etc., cioè una larga zona siciliana e conseguentemente moltissime imprese.

Contro di queste si è appuntata proprio oggi la volontà pervicace del progetto governativo che intende escluderle dalle riduzioni; ciò significa imprimere un forte colpo alle imprese che si sono allontanate dalla cerealicoltura, sinonimo in Sicilia di coltura estensiva. Se, in definitiva, dovesse prevalere il disegno di legge governativo, noi avremmo ridotto i canoni ai proprietari di terreni a coltura estensiva ed avremmo colpito le imprese dedicate alla coltura intensiva.

Né ci si venga a dire che le zone del ragusano sono state migliorate dai proprietari; esse sono state migliorate dalle imprese. Sono le imprese che hanno trasformato questi terreni in maniera tale da cambiare ripetutamente il volto del ragusano, l'oggetto delle colture.

In questa situazione appare chiaro che le eleganti disquisizioni di costituzionalità sono state addotte con l'intento preciso di di-

fendere gli interessi dei proprietari contro quelli delle imprese. Se è vero che a noi deve interessare soprattutto lo sviluppo economico del Paese, ci incombe l'obbligo di avvantaggiare chi sia veramente a favore dell'impresa, chiamata a sostenere sì grandi sforzi, anche sacrificando — se può chiamarsi sacrificio — il reddito puro del proprietario assenteista (del proprietario che affitta), limitandolo equamente.

Dopo la chiara esposizione dell'onorevole Ausiello, dovremmo anche concordare, io ritengo, su questo concetto: l'Assemblea ha legiferato nella materia per molti anni senza che sia avvenuto alcunchè di catastrofico, senza che vi siano state impugnative di sorta.

L'Assemblea può quindi legiferare al riguardo. La preoccupazione che è stata manifestata dall'onorevole Germanà e lo scrupolo di legiferare solo in stretta analogia alla legge nazionale è un eufemismo. Egli ci ha detto: « confermiamo la legge dello Stato », per evitare di dirci chiaramente: « non legifriamo ». Quando poi ha voluto esporci in Commissione le ragioni che, a suo avviso, avrebbero dovuto indurci a ridurre solo i canoni in grano, l'onorevole Germanà ha affermato che tale riduzione trovava la sua giustificazione nello intervento dello Stato che aveva determinato il prezzo di imperio nello ammasso per contingente. Si potrebbe obiettare che tale argomento, il quale poteva aver valore, ai fini della riduzione, quando il prezzo di ammasso era inferiore a quello del mercato libero, perde ogni sua efficacia quando il prezzo di ammasso costituisca una difesa della produzione e faccia da calmieratore del mercato libero, così come oggi avviene. Se evidentemente quanto ipotizzava l'onorevole Germanà, in sostegno della sua tesi, corrispondesse alla realtà, dovremmo replicare: il prezzo di imperio, che poteva giustificare una riduzione del canone quando si manteneva inferiore al prezzo del mercato libero, dovrebbe oggi determinare una situazione inversa, giustificare un aumento del canone stesso. Ma non è questo l'argomento che, a mio avviso, dovremmo ben valutare, se dovesimo, al difuori delle affermazioni generiche, ricercare un motivo per un intervento del pubblico potere in tema di canone di affitto. La determinazione di un parziale ammasso per contingente e del prezzo relativo non costituisce l'unico intervento del pubblico potere

che incide nel processo economico, e che possa quindi avere influenza nella determinazione del canone stesso. Tutta l'attività statale e regionale, dal sistema fiscale di imposizione ai contributi unificati, dall'intervento sul prezzo per i concimi e per gli anticrittogrammi alla concessione o meno di permessi di importazione, alla stipulazione dei trattati di commercio, tutta l'attività indiretta dello Stato influisce sul processo economico; come vi influisce il prezzo di ammasso per contingente. E, peraltro, la legge nazionale ha affermato che quest'ultimo non costituisce più l'elemento specifico per l'applicazione della riduzione o meno.

La legge nazionale ha affermato da tempo che tale riduzione si applica anche se è eliminato l'ammasso del grano, e quindi il prezzo di imperio. Se, in subordinata, noi dovessimo ritenere che può essere determinato un prezzo di imperio o una riduzione sui canoni di affitto in quanto vi siano pubblici interventi, ebbene, questi interventi, se pur meno diretti, vi sono anche in altri campi ed influiscono sul processo produttivo e quindi sui rapporti di spesa e di incasso.

Vorrei concludere brevemente il mio intervento, riaffermando la nostra piena potestà, la nostra competenza a legiferare sulla materia, competenza affermata ed accettata dalla maggioranza della Commissione per la agricoltura, indipendentemente dal collegamento delle nostre leggi con le corrispondenti specifiche leggi nazionali.

L'onorevole Ausiello ha richiamato, a conforto di questa tesi, autorevoli giudizi; è stata, inoltre, prassi costante di questa Assemblea legiferare in merito; non sono state accolte al riguardo impugnative di sorta anche per questi ultimi provvedimenti — che ci auguriamo d'altronde, siano veramente tali — in tema di contratti agrari.

Nell'attesa, che auspichiamo ormai breve, della approvazione di una organica legge sulla materia, noi chiediamo che sia seguito il concetto di prorogare, almeno per quest'anno, le norme dell'anno scorso, così come è stato fatto per la divisione dei prodotti o per la proroga dei contratti.

Nell'interesse generale dell'economia regionale e non nell'interesse di parte dell'affittuario, non dobbiamo gravare la mano sulle imprese attive alle quali noi desideriamo che si avvii la maggior parte dell'agricoltura

II LEGISLATURA

XC SEDUTA

16 LUGLIO 1952

siciliana, su quelle imprese che non si fondano soltanto sulla coltura granaria, sinonimo, in generale — come già ebbi ad affermare — di coltura assenteista, ma verso forme più intensive. Si estendono i vantaggi previsti nella legge in esame anche e specificatamente a queste imprese, se vogliamo affermare, sostanzialmente, che questo è il giusto indirizzo e che su questo indirizzo l'Assemblea intende procedere. (*Applausi dalla sinistra*)

MORSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORSO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, giunti a questa ora tarda, dopo l'intervento del collega Majorana e, soprattutto, dopo quello dell'onorevole Battaglia che ha mietuto completamente il terreno sul quale io avrei potuto raccogliere...

FRANCHINA. Lei fa lo spigolatore!

MORSO. Farò lo spigolatore; è sempre qualche cosa. Del resto io sono della provincia di Ragusa e, come tale, posso anche fare lo spigolatore. Dopo gli interventi, dicevo, degli onorevoli Majorana e Battaglia, io non avrei altro da aggiungere. Anzi tolgo il condizionale e dico: non ho altro da aggiungere. Altro non farei che ripetere, se ritenesse ancora di argomentare sui problemi che sono stati già posti in evidenza ed in maniera abbastanza brillante. Ma questo soltanto non può indurmi a rinunziare alla parola (dato che, praticamente, il parlare per qualche minuto soltanto significa sostanzialmente, secondo il mio proposito, rinunziarvi). Io rinunzio a parlare per un motivo di carattere spirituale: mi ripugna, dopo quanto è stato così bene esposto dagli oratori di mia parte o di altra parte che mi hanno preceduto, mi ripugna, ripeto, dovere tornare sull'argomento, quasi si trattasse di una gara dalla quale scaturisca il dimostraredemagogicamente.....

FRANCHINA. Chi è il più reazionario!

MORSO..... a chi attende fuori di questa Aula che qualcuno parla a favore e qualcuno parla contro un determinato provvedimento. Noi qui ci occupiamo di leggi al di fuori e al disopra degli interessi personali o di parte. Questo è il motivo per il quale io ho affer-

mato che ben poco mi resta da dire e che mi ripugna il prendere la parola in questo senso.

MACALUSO. Esagerato!

CIPOLLA. Una legge spirituale come questa non c'è stata mai!

MORSO. Non v'è dubbio che la legge, che i colleghi del settore di sinistra chiedono sia prorogata anche per quest'anno — legge resa operante in questa nota maniera, checchè ne pensino il professore Virga ed il carissimo, intelligentissimo e molto fine nelle sue disquisizioni, onorevole Ausiello — non v'è dubbio, dicevo, che questa legge anticonstituzionale abbia preso le mosse dall'emendamento Nicastro di due anni or sono, emendamento approvato quasi di soppiatto in un momento, non saprei dire se di sonnolenza o di voluta acquiescenza di una parte della Assemblea.....

FRANCHINA. Non c'erano costituzionalisti, allora.

MORSO.... che non ha ben salvaguardato i diritti.....

FRANCHINA. Non c'era l'onorevole Germanà. Né lei né il costituzionalista Germanà!

CUFFARO. Facciamo il processo al passato!

MORSO. Sto esprimendo il mio pensiero: quando avrà finito, lei potrà parlare.

Dicevo che questa legge ha preso le mosse dall'emendamento del collega Nicastro, il quale ha saputo approfittare veramente bene di un particolare momento. Ma non v'è dubbio, che non possiamo continuare a concedere la nostra sanzione di Assemblea legislativa ad un provvedimento che è anticonstituzionale ed è, soprattutto, contrario all'economia siciliana. E' stato detto, e giustamente, che questo provvedimento non colpisce la proprietà assenteista, ma i piccoli e medi proprietari, coloro che non sono latifondisti e non si assentano volutamente dalla proprietà — lo ha riconosciuto implicitamente, poc'anzi, anche l'onorevole Ovazza — coloro i quali sono sovente costretti ad astenersi dal partecipare alla conduzione della proprietà agricola. Non è vero, quindi, che, così facendo, noi colpiamo i proprietari assenteisti. E, per quanto riguarda

II LEGISLATURA

XC SEDUTA

16 LUGLIO 1952

la figura, creata molto discutibilmente da parte dell'Assemblea passata, del conduttore diretto (fin'ora noi conoscevamo soltanto il coltivatore diretto e non anche il conduttore diretto) bisogna subito dire che qui siamo tutti conduttori diretti. (Applausi dalla destra)

MAJORANA BENEDETTO. Esatto!

MORSO. Chi di noi va in campagna ed accudisce anche soltanto alla contabilità con il proprio massaro, col proprio fattore, costui partecipa alla conduzione agraria. Conseguentemente questa figura del conduttore diretto adottata dal Parlamento siciliano, è una figura *sui generis*, invero assai discutibile. Comunque la legge che i colleghi della sinistra caldeggiano tanto non colpisce la proprietà assenteista, ma colpisce soprattutto i coltivatori, coloro i quali sono posti ai margini del complesso che è costituito dai grandi proprietari da una parte, dai conduttori diretti al centro e dai coltivatori diretti per ultimo. Coloro che risentono in malo modo di questo provvedimento legislativo sono soltanto questi ultimi, verso i quali si voleva o si vuole orientare questo provvedimento che ha carattere preminentemente demagogico.

A questo punto consentite, signori deputati, che io ricordi a me stesso, e racconti anche ai colleghi non usi a dilettarsi di queste letture, una favola che credo sia dei fratelli Grimm. (*Ilarità*). (Del resto, se anche così non fosse, ha poco importanza; tutte le belle fiabe, in generale, sono dei fratelli Grimm.) Questa favola racconta di un tizio, poverissimo, che doveva sposare la figlia del Re e che all'ultimo momento era stato condotto in una grande sala zeppa di paglia. A costui i gregari del Re avevano detto che, ove fosse riuscito a trasformare in oro la paglia, avrebbe avuto concessa la mano della principessa.

Ebbene, con questa legge, i colleghi della estrema sinistra, e per essi l'onorevole Nicastro, hanno operato in questo senso.

Cosa accadde nel corso della notte a quel povero diavolo che doveva sposare la figlia del Re? Attraverso una fessura dell'uscio si insinuò un nanetto mago che si mise a filare la paglia e, l'indomani, diede al pretendente la possibilità di avere oro, oro ed oro! Così l'onorevole Nicastro, — che non è un ometto, ma è un uomo di oltre un metro e settanta —

si è messo a filare emendamenti e leggi e lo indomani ha avuto voti, voti e voti! Così abbiamo avuto il piacere di vedere in questa Aula il nostro carissimo collega Antoci! Proprio in funzione di questa legge!

CIPOLLA. Ora i coltivatori diretti voteranno per lei e per l'onorevole Battaglia!

MACALUSO. Dopo questa legge, voteranno per Morso e per Battaglia.

MORSO. Il popolo ci approva. D'altro canto c'è da osservare che la legge prende le mosse dal prezzo politico del grano e non è esatto quanto ha testé affermato l'onorevole Ovazza, che cioè questa è ormai una argomentazione passata, poichè il prezzo del grano è ancora oggi controllato dal Governo; e ciò è dimostrato dal fatto che non abbiamo potuto acquistare il grano dalla Russia, appunto perchè ci veniva fornito a prezzi maggiori di quelli che avremmo potuto pagare, secondo i canoni della nostra economia.

MAJORANA BENEDETTO. 121 dollari in partenza! (Applausi dal centro e dalla destra)

MORSO. Quindi, anche questo fattore è pienamente attuale. Nè è vero che il provvedimento in questione riguardi soltanto la provincia di Ragusa; anzitutto, come provvedimento legislativo generico, esso riguarda tutta la Sicilia; in secondo luogo, esso si riferisce specificamente, da un certo punto di vista, ad altre provincie; infine bisogna riconoscere che esso investe precipuamente la provincia di Ragusa, ma ciò è dovuto al fatto che l'economia delle affittanze di quella provincia si basa proprio su un metodo di affitto che incide fortemente, attraverso questa legge, sulla economia privata.

NICASTRO. Quando il coltivatore diretto...

MORSO. Onorevole Nicastro, il coltivatore diretto non è costretto a pagare un alto canone; se così fosse, i proprietari comprerebbero essi stessi le terre invece di andare in malora, invece di spenderle e di farsi prestare denari ad usura dai coltivatori diretti. Oggi invece sono proprio i coltivatori diretti

II LEGISLATURA

XC SEDUTA

16 LUGLIO 1952

che comprano; quindi, quanto Ella dice non corrisponde alla verità.

MACALUSO. Non offenda una categoria di lavoratori; sono diventati usurai!

MORSO. Onorevole Macaluso, se dire la verità significa offendere una categoria di lavoratori, allora.....

MACALUSO. Li ha chiamati usurai.

MORSO. Non li ho chiamati indiscriminatamente usurai. Ho detto che vi sono alcuni coltivatori diretti, avvantaggiati da questo provvedimento, che prestano denari ad usura.

FRANCHINA. Allora aumentiamo il canone per lavare questo peccato mortale della usura. L'onorevole Germanà è d'accordo.

MORSO. Avevo promesso che non mi sarei dilungato ed infatti concludo raccomandando all'Assemblea, e specialmente ad una parte dell'Assemblea che sembra titubante, di voler ben valutare il principio da noi sostenuto con tanto calore nei suoi giusti effetti, non soltanto legislativi, ma soprattutto economici e sociali ed anche, da un punto di vista negativo, nei suoi effetti politici, e di volerlo approvare. (*Applausi e congratulazioni dal centro e dalla destra*)

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, potranno intervenire nella discussione soltanto l'Assessore del ramo ed i due relatori di maggioranza e di minoranza.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta successiva.

La seduta è rinviata a domani, 17 luglio, alle ore 18, col seguente ordine del giorno:

A) - Comunicazioni.

B) - Discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

1) « Riduzione degli estagli relativi alla locazione dei fondi rustici per l'annata agraria 1951-52 » (204) (Seguito);

2) « Norme provvisorie sui contratti agrari » (189) (Seguito);

3) Ratifica del D. L. P. 30 agosto 1951, n. 26, concernente: « Riduzione degli estagli relativi alla locazione dei fondi rustici ed alla vendita di erbe per il paescolio per l'annata agraria 1950-51 » (60);

4) « Compensi a favore dei componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati, istituiti presso l'Amministrazione regionale » (171) (Seguito);

5) Ratifica del D. L. P. 31 ottobre 1951, n. 31, concernente l'istituzione dei cantieri scuola di lavoro per la sistemazione delle strade comunali » (95);

6) Ratifica del D. L. P. 26 settembre 1951, n. 29, concernente: « Acceleramento dei pagamenti relativi alla esecuzione delle opere pubbliche di competenza della Regione » (72);

7) « Schema di disegno di legge da proporre al Parlamento nazionale: « Provvedimenti a favore delle aziende agricole, site nell'ambito della Regione siciliana, danneggiate dall'alluvione dell'autunno 1951 » (101);

8) « Aggiunte e modifiche alla legge 11 gennaio 1951, n. 25, recante norme sulla perequazione e sul rilevamento fiscale straordinario » (146);

9) « Termine di validità dei decreti legislativi del Presidente della Regione » (126);

10) Ratifica del D. L. P. 11 marzo 1952, n. 6, concernente: « Provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'attrezzatura di villaggi turistici, campeggi e tendopoli » (183);

11) Ratifica del D. L. P. 15 ottobre 1951, n. 32, relativo alla estensione al territorio della Regione siciliana delle disposizioni contenute nel D. L. P. 7 aprile 1948, numero 262, nella legge 12 luglio 1949, numero 386, e nella legge 19 maggio 1950, n. 319, concernente il collocamento a riposo dei dipendenti degli Enti locali territoriali ed istituzionali e la istituzione

II LEGISLATURA

XC SEDUTA

16 LUGLIO 1952

dei ruoli transitori per la sistemazione del personale non di ruolo degli Enti stessi » (106);

12) « Erezione a comune autonomo delle frazioni S. Vito Lo Capo, Castelluzzo, Macari del Comune di Erice, sotto la denominazione del Comune di S. Vito Lo Capo » (190);

13) « Progettazione di opere di competenza degli Enti locali » (162).

La seduta è tolta alle ore 21,30.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo

ALLEGATO AL RESOCONTI DELLA SEDUTA XC DEL 16 LUGLIO 1952.

Risposte scritte ad interrogazioni.

MONTALBANO. — All'Assessore alla pubblica istruzione. « Per conoscere:

1) se ritiene compatibile la carica di Provveditore agli studi di una data provincia con quella di segretario provinciale della stessa provincia di un dato partito politico;

2) nel caso in cui riconosca la incompatibilità fra le due cariche, quali provvedimenti intenda adottare, affinchè il professore Alfonso Cerretti non sia più, al tempo stesso, Provveditore agli studi della provincia di Messina e Segretario politico della Federazione provinciale di Messina della Democrazia cristiana. » (75) (*Annunziata il 25 ottobre 1951*)

RISPOSTA. — « Comunico che l'Assessorato regionale della pubblica istruzione ritiene compatibile la carica di Provveditore agli studi con quella di segretario provinciale di un partito politico nell'ambito della stessa provincia ove egli è provveditore, e ciò anche in considerazione che nessuna disposizione di legge lo vieta.

Nel caso in ispecie, poi, citato nella interrogazione, posso comunicare che il professore Alfonso Cerretti, provveditore agli studi di Messina, non è più segretario politico provinciale della Democrazia cristiana di Messina, non essendo stato confermato in carica allo atto delle elezioni all'uopo svoltesi presso quel Comitato provinciale. » (9 luglio 1952)

L'Assessore
CASTIGLIA.

BUTTAFUOCO. — Al Presidente della Regione. « Per sapere quali provvedimenti intenda prendere a favore delle famiglie colpite dalle recenti alluvioni, molte delle quali contadine, che hanno avuto asportate tutte le loro riserve e fra queste anche la scorta delle sementi per l'annata agraria 1951-52, e che tuttora non hanno ricevuto alcun soccorso. » (131) (*Annunziata il 7 novembre 1951*)

RISPOSTA. — « Con decreto legislativo presidenziale 31 marzo 1952, n. 7, sono state adottate dalla Regione provvidenze per l'esecuzione di opere edili e stradali nelle zone colpite dall'alluvione dell'ottobre 1951. Tra l'altro, è stata prevista la costruzione di case a tipo popolare e la riattivazione del transito o il ripristino della rete stradale di vie comunali di collegamento con frazioni o di vie vicinali.

Al fine di assicurare la rispondenza dello intervento alle più strette ed effettive esigenze, venne nominata da questa Presidenza una commissione regionale col compito di studiare e proporre gli interventi necessari per una pronta ed organica assistenza a favore delle zone alluvionate dell'Isola, accertando, comune per comune, i dati relativi alle case distrutte e danneggiate nonché le zone da sgombrare.

L'Assessorato per i lavori pubblici, a seguito delle proposte formulate dalla predetta Commissione, ha predisposto la progettazione degli alloggi da costruire nei centri maggiormente colpiti e l'esecuzione di detto programma sarà quanto prima iniziata.

In considerazione dei gravi danni arrecati dall'alluvione all'agricoltura dell'Isola, i fondi destinati per favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole mediante l'assorbimento della mano d'opera disoccupata, in applicazione del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, vennero, non appena verificatosi l'evento calamitoso, stornati dall'Assessorato per l'agricoltura ed impiegati quale primo immediato intervento della Regione in favore delle zone colpite.

Vennero così ripartite lire 261.200.000 nella seguente misura:

Agrigento	L.	21.200.000
Caltanissetta	»	10.000.000
Catania	»	40.000.000
Enna	»	20.000.000
Messina	»	40.000.000
Palermo	»	40.000.000
Ragusa	»	40.000.000
Siracusa	»	40.000.000
Trapani	»	10.000.000
	L.	261.200.000

II LEGISLATURA

XC SEDUTA

16 LUGLIO 1952

Dopo tale prima assegnazione l'Assessorato per l'agricoltura ha proceduto alla raccolta di tutti i dati relativi alla natura e all'ammontare dei danni. Tali dati, pubblicati in apposito opuscolo, sono stati sottoposti ed illustrati agli organi competenti del Governo centrale, presso il quale venne sollecitata una urgente e congrua assegnazione di fondi per il ripristino delle opere danneggiate e per potere accogliere le richieste di contributi straordinari che gli agricoltori cominciavano a sollecitare.

Gli eventi calamitosi, che, frattanto, si abbattevano in altre zone dell'Italia, costrinsero il Governo centrale a predisporre un piano organico di interventi a carattere nazionale, regolato con la legge straordinaria 10 gennaio 1952, n. 3.

Con tale legge venne fatta alla Sicilia una prima assegnazione di 800 milioni. Successivamente, a seguito del vivo interessamento svolto dal Governo regionale, la predetta assegnazione, per la erogazione di contributi in conto capitale, venne integrata di altri 100 milioni.

Tenuto conto della entità dei danni verificatisi nelle varie provincie, tale assegnazione venne così ripartita:

Agrigento	L. 28.000.000
Caltanissetta	» 30.000.000
Catania	» 195.000.000
Enna	» 55.000.000
Messina	» 160.000.000
Palermo	» 37.000.000
Ragusa	» 135.000.000
Siracusa	» 250.000.000
Trapani	» 10.000.000
<hr/>	
	L. 900.000.000

Dopo la prima applicazione della precitata legge 10 gennaio 1952, n. 3, nuove richieste vennero formulate significando la insufficienza delle somme erogate e la necessità di dover accogliere altre richieste avanzate dagli agricoltori danneggiati.

Si appalesò, pertanto, indispensabile provocare una ulteriore assegnazione di fondi, che venne disposta con legge 17 maggio 1952, n. 580, in applicazione della quale alla Sicilia sono stati erogati altri 500 milioni così ripartiti:

Agrigento	L. 15.000.000
Caltanissetta	» 10.000.000
Messina	» 75.000.000
Enna	» 75.000.000
Catania	» 100.000.000
Ragusa	» 50.000.000
Siracusa	» 175.000.000
<hr/>	
	L. 500.000.000

Quindi, per la concessione di contributi in conto capitale, in applicazione della legge in parola, alla Sicilia è stata finora assegnata la somma di L. 1.400.000.000 così ripartita:

Agrigento	L. 43.000.000
Caltanissetta	» 40.000.000
Catania	» 295.000.000
Enna	» 130.000.000
Messina	» 235.000.000
Palermo	» 37.000.000
Ragusa	» 185.000.000
Siracusa	» 425.000.000
Trapani	» 10.000.000
<hr/>	
	L. 1.400.000.000

Inoltre, è stata finora assegnata al Banco di Sicilia la somma di lire 450 milioni per la concessione dei mutui a favore delle aziende agricole danneggiate dall'alluvione (art. 5 della citata legge 10 gennaio 1952, n. 3).

Come è noto, infine, agevolazioni fiscali sono state contemplate per i danneggiati dall'alluvione con decreto legislativo presidenziale 31 marzo 1952, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione n. 30 del 21 maggio 1952. » (7 luglio 1952)

*Il Presidente della Regione
RESTIVO.*

MODICA. — *Al Presidente della Regione.* « Per conoscere se intende sollecitare immediati provvedimenti a favore delle zone entro il territorio di Noto, che sono state quelle maggiormente colpite dalla recente alluvione nella provincia di Siracusa.

L'interrogante ricorda al Presidente della Regione come ancora nessun concreto provvedimento assistenziale sia stato preso a favore delle quaranta famiglie senza tetto di Noto. » (169) (*Annunziata il 9 novembre 1951*)

RISPOSTA. — « Si comunica che i provvedimenti adottati per la zona di Noto, colpita dall'alluvione dell'ottobre 1951, rientrano nel quadro delle provvidenze disposte dal Governo centrale e regionale in favore degli alluvionati.

Come è noto, con decreto legislativo presidenziale 31 marzo 1952, n. 7, sono state adottate dalla Regione provvidenze per l'esecuzione di opere edili e stradali nelle zone colpite dall'alluvione. Tra l'altro è stata prevista la costruzione di case a tipo popolare e la riattivazione del transito o il ripristino della

II LEGISLATURA

XC SEDUTA

16 LUGLIO 1952

rete stradale di vie comunali di collegamento con frazioni o di vie vicinali.

Al fine di assicurare la rispondenza dell'intervento alle più strette ed effettive esigenze, venne nominata da questa Presidenza una commissione regionale col compito di studiare e proporre gli interventi necessari per una pronta ed organica assistenza a favore delle zone alluvionate dell'Isola, accertando, comune per comune, i dati relativi alle case distrutte o danneggiate nonché le zone da sgombrare.

L'Assessorato per i lavori pubblici, a seguito delle proposte formulate dalla predetta commissione, ha predisposto la progettazione di n. 10 casette da destinare ai sinistrati dalla alluvione del comune di Noto e la loro costruzione sarà quanto prima iniziata.

In considerazione dei gravi danni arrecati dall'alluvione all'agricoltura dell'Isola, i fondi destinati per favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole mediante l'assorbimento della mano d'opera disoccupata, in applicazione del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, vennero, non appena verificatosi l'evento calamitoso, stornati dall'Assessorato per l'agricoltura ed impiegati quale primo immediato intervento della Regione in favore delle zone colpite.

Vennero, così, ripartite alle provincie della Isola lire 261.200.000, delle quali 40 milioni assegnati alla provincia di Siracusa.

Dopo tale prima assegnazione, l'Assessorato per l'agricoltura ha proceduto alla raccolta di tutti i dati relativi alla natura e all'ammontare dei danni. Tali dati, pubblicati in apposito opuscolo, sono stati sottoposti ed illustrati agli organi competenti del Governo centrale presso il quale venne sollecitata una urgente e congrua assegnazione di fondi per il ripristino delle opere danneggiate e per potere accogliere le richieste di contributi straordinari che gli agricoltori cominciavano a sollecitare.

Gli eventi calamitosi, che, frattanto, si abbattevano in altre zone dell'Italia, costrinsero il Governo centrale a predisporre un piano organico di interventi a carattere nazionale, regolato con la legge straordinaria 10 gennaio 1952, numero 3.

Con tale legge venne fatta alla Sicilia una prima assegnazione di 800 milioni. Successivamente, a seguito del vivo interessamento svolto dal Governo regionale, la predetta assegnazione, per la erogazione di contributi

in conto capitale, venne integrata di altri 100 milioni.

La ripartizione venne eseguita in relazione alla entità dei danni verificatisi nelle varie provincie. Alla provincia di Siracusa, maggiormente colpita, venne assegnata la somma di lire 250 milioni.

Dopo la prima applicazione della precipitata legge 10 gennaio 1952, n. 3, nuove richieste vennero formulate significando la insufficienza delle somme erogate e la necessità di dover accogliere altre richieste avanzate dagli agricoltori danneggiati.

Si appalesò, pertanto, indispensabile provoca una ulteriore assegnazione di fondi, che venne disposta con legge 17 maggio 1952, numero 580, in applicazione della quale alla Sicilia sono stati erogati altri 500 milioni, di cui 175 milioni vennero assegnati alla provincia di Siracusa.

Quindi per la concessione di contributi in conto capitale, in applicazione della legge in parola, alla Sicilia è stata finora assegnata la somma di lire 1.400.000.000, delle quali 425 milioni sono stati destinati alla provincia di Siracusa.

Inoltre, è stata finora assegnata al Banco di Sicilia la somma di lire 450 milioni per la concessione dei mutui a favore delle aziende agricole danneggiate dall'alluvione (art. 5 della citata legge 10 gennaio 1952, n. 3).

Come è noto, infine, agevolazioni fiscali sono state contemplate per i danneggiati dall'alluvione con decreto legislativo presidenziale 31 marzo 1952, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione n. 30 del 21 maggio 1952. » (8 luglio 1952)

*Il Presidente della Regione
RESTIVO.*

CELI. — All'Assessore alla pubblica istruzione. « Per conoscere:

1) se gli risultati che le scuole elementari del villaggio Sperone, nel comune di Messina, sono state tenute durante l'anno scolastico senza bidello;

2) se gli risultati chi abbia provveduto alla pulizia delle scuole e degli impianti igienici fino ad oggi;

3) quali provvedimenti saranno adottati a carico dei responsabili di tale disservizio, la cui gravità è resa più marcata dal fatto che esiste disponibilità di personale e che gli or-

gani responsabili sono stati più volte pressati dal sottoscritto a provvedere. » (402) (*Annunziata il 25 giugno 1952*)

CASTIGLIA.

RISPOSTA. — « Il lamentato inconveniente della mancata sostituzione della bidella, collocata a riposo dal 1-7-1950 e già addetta al servizio della pulizia dei locali del villaggio Sperone adibiti a quelle scuole, ha formato oggetto di ripetute insistenti richieste presso la locale Amministrazione comunale e da parte del competente Ispettorato scolastico, intese ad ottenere l'assegnazione di una nuova bidella per il disimpegno del servizio di cui sopra.

La predetta Amministrazione, in relazione a tali richieste, ha sin dal 15-3-1952, provveduto ad adottare la deliberazione riguardante la nomina del personale inserviente in vari villaggi sedi di scuole elementari del comune di Messina, compresa la località Sperone.

Tale deliberazione n. 928, inviata alla Giunta provinciale amministrativa per l'approvazione, non ha avuto ancora l'approvazione stessa.

Nelle more dell'assegnazione della nuova bidella nella sede di Sperone, le due insegnanti del posto si sono comunque adoperate a curare la pulizia dei locali e dell'impianto igienico con mezzi propri.

In data 1° luglio c. a. il Provveditorato agli studi di Messina ha ancora una volta interessato il Prefetto al fine di ottenere che venga approvata con sollecitudine la deliberazione predetta.

Nessun provvedimento può prendere l'Assessorato regionale della pubblica istruzione a carico dei responsabili di tale disservizio, non avendo esso alcun rapporto gerarchico con gli uffici e gli organi competenti (Comune, G.P.A.). » (8 luglio 1952)

L'Assessore
CASTIGLIA